

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO ALLA DIGITAL TRANSFORMATION PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ID 2865

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it e www.acquistinretepa.it.

CHIARIMENTI

1. Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale – par.6.4

Nella logica di separazione dei ruoli tra i servizi «core» e le relative attività di demand e PMO (6.4 del capitolato tecnico generale) è previsto che la singola Amministrazione non potrà affidare un Contratto Esecutivo nell'ambito del lotto di Demand e PMO ad un operatore a cui abbia già affidato preliminarmente un Contratto Esecutivo nell'ambito dei Lotti 1 e 2 della presente iniziativa o dei Lotti realizzativi delle altre Gare strategiche ICT (vincolo di esecuzione).

In riferimento a ciò si chiede conferma che tale vincolo di esecuzione si applica a livello di Amministrazione, nel suo insieme considerata, e pertanto nessun Contratto Esecutivo potrà essere fatto nel lotto di Demand e PMO ad un operatore a cui la stessa Amministrazioni abbia già affidato un Contratto Esecutivo nell'ambito dei Lotti 1 e 2 della presente iniziativa o dei Lotti realizzativi delle altre Gare strategiche ICT.

RISPOSTA:

Si conferma.

2. Domanda

Rif. Capitolato d'Oneri - par. 4.2 Partecipazione a più lotti

Con riferimento al vincolo di esecuzione previsto tra i lotti 3 e 4 e i lotti 1 e 2 della presente iniziativa nonché con i lotti realizzativi delle ulteriori Gare Strategiche ICT (par. 4.2 Partecipazione a più lotti – Capitolato d'oneri) meglio specificato al capitolo 6.4 Separazione dei ruoli - Capitolato tecnico generale, “tenuto conto che le attività di PMO/Demand hanno lo scopo di supportare l'Amministrazione nell'organizzazione, pianificazione, controllo e coordinamento generale delle attività afferenti ai servizi di supporto alla Digital Transformation (lotti 1 e 2 della presente iniziativa) e ai servizi applicativi delle altre Gare strategiche ICT, in una logica di separazione dei ruoli tra i servizi «core» e le relative attività di demand e PMO, la singola Amministrazione non potrà affidare un Contratto Esecutivo nell'ambito del Lotto demand e PMO ad un operatore a cui abbia già affidato preliminarmente un Contratto Esecutivo

nell'ambito dei Lotti 1 e 2 della presente iniziativa o dei Lotti realizzativi delle altre Gare strategiche ICT (vincolo di esecuzione)", si chiede conferma che le valutazioni dei vincoli sopra definiti debbano essere ricondotti alla specificità dei contratti esecutivi dei lotti 1 e 2 e i lotti realizzativi delle ulteriori Gare Strategiche ICT su cui i servizi di Demand e/o PMO vengono attivati e non in logica generale all'Amministrazione che attiva tali contratti.

Si riporta di seguito, una tipica casistica di una grande Amministrazione Centrale che attiva molteplici contratti relativi a gare strategiche e a contratti di demand e PMO.

- Gli aggiudicatari del lotto 3 della Gara Digital Transformation sono:
 - o RTI #1, primo aggiudicatario in graduatoria, composto dagli operatori A, B
 - o RTI #2, secondo aggiudicatario in graduatoria, composto dagli operatori C, D
 - o RTI #3, terzo aggiudicatario in graduatoria, composto dagli operatori E, F
 - o RTI #4, ultimo aggiudicatario in graduatoria, composto dagli operatori G, H
- L'Amministrazione Centrale ha attivato tre contratti esecutivi su tre lotti applicativi delle gare strategiche
 - o Il Contratto X sulla SAC4 con il RTI #X all'interno del quale sono presenti gli operatori economici A e C per sviluppare la piattaforma applicativa #X
 - o Il Contratto Y sulla SAC4 con il RTI #Y all'interno del quale è presente l'operatore economico E per sviluppare la piattaforma applicativa #Y
 - o Il Contratto Z sui lotti applicativi di altra gara strategica con il RTI #Z all'interno del quale è presente l'operatore economico G per sviluppare la piattaforma applicativa #Z
- Il RTI #1 è attualmente attivo sulla tranche del Lotto 3 della gara digital transformation.

Si chiede conferma che l'Amministrazione possa:

- Attivare un contratto esecutivo con il RTI #1 del Lotto 3 della gara Digital Transformation per il demand e PMO delle piattaforme #Y e #Z
- Scorrere la graduatoria del lotto 3 della gara Digital Transformation e attivare un contratto esecutivo con RTI #3 per il demand e PMO della Piattaforma #X

Si chiede conferma che quanto sopra sia valido anche laddove gli operatori economici A, C, E e G siano stati attivati sui lotti applicativi tramite subappalto o qualora sussistano rapporti di controllo o collegamento come previsto dai documenti di gara.

Nel caso non si confermasse, si chiede in che modo l'Amministrazione debba procedere per approvvigionarsi dei servizi di demand e PMO essendo tutti e quattro gli RTI aggiudicatari dei servizi di Demand & PMO incompatibili.

RISPOSTA:

Non si conferma, in quanto, come descritto nel capitolo 6.4 Separazione dei ruoli - Capitolato tecnico generale, *“...la singola Amministrazione non potrà affidare un Contratto Esecutivo nell'ambito del Lotto demand e PMO ad un operatore a cui abbia già affidato preliminarmente un Contratto Esecutivo nell'ambito dei Lotti 1 e 2 della presente iniziativa o dei Lotti realizzativi delle altre Gare strategiche ICT”*. Per quanto riguarda l'applicazione del vincolo in caso di subappalto, si rimanda a quanto descritto nel capitolo 6.4 del Capitolato Tecnico Generale.

Nel caso rappresentato nell'esempio, l'Amministrazione non potrà attivare Contratti esecutivi per servizi di Demand e PMO tramite l'AQ in oggetto.

3. Domanda

Rif. Capitolato tecnico generale - par.6.4

Il capitolato tecnico generale, al capitolo 6.4, recita “Si precisa che tale vincolo sussiste anche qualora:

a) l'operatore sia chiamato ad eseguire solo una parte delle prestazioni nell'ambito del rispettivo RTI aggiudicatario”.

Si chiede conferma che il vincolo NON operi laddove un medesimo operatore economico X

- sia presente sia nel RTI #1 a cui è stato inviato un RPF di demand/PMO della gara Digital Transformation
- sia presente nel RTI #2 a cui l'Amministrazione ha stipulato un contratto esecutivo sui Lotti applicativi di una gara strategica
- eseguirà delle attività SOLO su uno dei due contratti. Quindi siano previste attività a suo carico solo su uno dei due Piani Operativi (e dei successivi contratti). Quindi l'operatore X è tra i soggetti che lavoreranno per quella amministrazione solo all'interno del RTI #2 relativo ai lotti applicativi delle Gara Strategica, oppure in alternativa, solo all'interno del RTI #1 dei lotti di PMO

In questo caso, infatti non si riscontra alcun problema relativo alla separazione dei ruoli in quanto ciascun contratto sarà lavorato da operatori economici differenti.

A titolo esemplificativo:

- il RTI #1 è formato dalle aziende A e B e riceve un RPF per un lotto di PMO.
- il RTI #2 è formato dalle aziende B e C. Il RTI #2 ha siglato un contratto esecutivo su un lotto applicativo di una gara strategica.
- Nel Piano Operativo e nel successivo contratto del RTI #2 non sono previste attività a carico dell'azienda B. Il Piano Operativo prevede che l'unica azienda che erogherà servizi su quel contratto esecutivo è l'azienda C

Si chiede conferma che il RTI #1 può accettare il RPF e che l'azienda B potrà lavorare su questo nuovo RPF in quanto non svolge alcuna attività sul Contratto Esecutivo del lotto applicativo della gara strategica stipulato dal RTI #2.

RISPOSTA:

Non si conferma. Come infatti stabilito al par. 6.4 del Capitolato tecnico generale, **“la singola Amministrazione non potrà affidare un Contratto Esecutivo nell’ambito del Lotto demand e PMO ad un operatore a cui abbia già affidato preliminarmente un Contratto Esecutivo nell’ambito dei Lotti 1 e 2 della presente iniziativa o dei Lotti realizzativi delle altre Gare strategiche ICT (vincolo di esecuzione)”**. A tal proposito, infatti, come pure riportato nel seguito del paragrafo nell’esempio relativo alle imprese in rapporti di collegamento/controllo, ai fini dell’operatività del vincolo rileva la mera “presenza” dell’Impresa all’interno del RTI, indipendentemente dalla percentuale di esecuzione nell’ambito del singolo Contratto Esecutivo.

4. Domanda

Rif. Capitolato tecnico generale – par. 6.4

Il capitolato tecnico generale, al capitolo 6.4, recita “Si precisa che tale vincolo sussiste anche qualora:
a) l’operatore sia chiamato ad eseguire solo una parte delle prestazioni nell’ambito del rispettivo RTI aggiudicatario”.

Si chiede conferma che il vincolo NON operi laddove un medesimo operatore economico X

- sia presente sia nel RTI #1 che riceve il RPF sul lotto 3-4 della gara Digital Transformation
- Il Piano Operativo del RTI #1 prevede che l’operatore economico X non esegua alcuna attività all’interno del contratto di PMO di cui è aggiudicatario il RTI #1. Successivamente il contratto riporti che non sono previste attività in carico all’operatore X.
- sia presente nel RTI #2 con cui l’Amministrazione ha stipulato un contratto esecutivo su un lotto applicativo di una Gara Strategica. Il Piano Operativo del RTI #2 prevede che l’operatore X non svolga alcuna attività. Il contratto prevede che non siano previste attività in carico all’operatore X.

In questo caso, infatti, entrambi i contratti saranno lavorati solo da operatori economici differenti.

RISPOSTA:

Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 3.

5. Domanda

Rif. Capitolato tecnico generale – par. 6.4

Rispetto al vincolo di esecuzione, al cap. 6.4 del CTG si recita “lo scorrimento sopra descritto opererà anche nel caso in cui l’aggiudicatario individuato nell’ambito del Lotto 3 stia eseguendo, in qualità di subappaltatore, il Contratto Esecutivo di cui al Lotto 1 o di cui ai lotti realizzativi delle altre Gare strategiche ICT”.

Si chiede conferma di come il subappaltatore possa dimostrare di aver terminato le attività a proprio carico previste all'interno del subappalto. In particolare, si chiede conferma che siano valide le seguenti modalità:

- il subappaltatore ha rendicontato o fatturato l'intero importo previsto dall'autorizzazione al subappalto
- il subappaltatore ha rendicontato o fatturato una quota dell'importo previsto dall'autorizzazione al subappalto, ma non sono state assegnate al subappaltatore ulteriori attività
- l'autorizzazione al subappalto risulta scaduta, di conseguenza il subappaltatore non può più eseguire attività presso l'amministrazione cliente.

RISPOSTA:

Come stabilito dall'Accordo Quadro, Consip e/o soggetti dalla stessa delegati potranno svolgere tutte le più opportune verifiche, finalizzate, tra l'altro, al controllo del rispetto dei vincoli previsti, richiedendo, per l'effetto, al fornitore, di produrre tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espletamento delle verifiche medesime, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella indicata nell'esempio riportato nel chiarimento.

6. Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale - par. 6.4 Separazione dei ruoli

Premesso che:

La gara in oggetto prevede che "la singola Amministrazione non potrà affidare un Contratto Esecutivo nell'ambito del Lotto demand e PMO ad un operatore a cui abbia già affidato preliminarmente un Contratto Esecutivo nell'ambito dei Lotti 1 e 2 della presente iniziativa o dei Lotti realizzativi delle altre Gare strategiche ICT (vincolo di esecuzione)" (par. 6.4 - Separazione dei ruoli del Capitolato Tecnico Generale).

La gara "Procedura aperta per l'affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto Servizi Applicativi in ottica Cloud per le Pubbliche Amministrazioni Centrali - ID 2860" stabilisce che il Fornitore è obbligato a rifiutare la RPF o a segnalare le relative criticità "qualora il Fornitore sia al contempo fornitore o subappaltatore di un contratto già perfezionato nell'ambito del lotto PMO della gara Digital Transformation", precisando inoltre che il vincolo opera anche "qualora il Fornitore sia chiamato ad eseguire, nel singolo ovvero in entrambi gli affidamenti (sia quello nell'ambito della presente iniziativa sia quello nell'ambito del Lotto PMO della gara Digital Transformation), solo una parte delle prestazioni nell'ambito del rispettivo RTI di appartenenza" (par. 6.2.3 - Accettazione/Rifiuto della RPF del Capitolato Tecnico Generale).

Si chiede di voler confermare quanto segue:

Qualora una ipotetica impresa XXX sia componente di un RTI AAA, affidatario di un Contratto Esecutivo YYY con l'Amministrazione KKK nell'ambito dei Lotti 1 e 2 della gara in oggetto o dei Lotti realizzativi delle altre Gare strategiche ICT, ma non risulti direttamente coinvolta nell'esecuzione del Contratto Esecutivo YYY, in quanto le attività sono svolte esclusivamente da altre imprese del RTI AAA e l'impresa XXX detiene una quota pari a zero del Contratto Esecutivo YYY, si chiede se:

l'impresa XXX possa legittimamente essere affidataria del Contratto Esecutivo WWW che la medesima Amministrazione KKK intenda affidare nell'ambito del Lotto Demand e PMO, non risultando essa, di fatto, soggetto esecutore del Contratto Esecutivo YYY.

RISPOSTA:

Non si conferma. Il vincolo di esecuzione trova applicazione anche laddove l'impresa detenga una quota pari a zero del Contratto Esecutivo. Si veda anche la risposta alla domanda n. 3.

7. Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale - par. 6.4 Separazione dei ruoli

Alla luce di quanto previsto nel Capitolato Tecnico Generale paragrafo 6.4 Separazione dei ruoli, si chiede un chiarimento in merito all'individuazione delle Gare strategiche ICT rilevanti ai fini dell'applicazione del vincolo di cui al medesimo paragrafo.

In particolare, il paragrafo 6.4 stabilisce che la singola Amministrazione non può affidare un Contratto Esecutivo nell'ambito dei Lotti demand e PMO Lotti 3 e 4 ad un operatore economico cui sia stato già affidato un Contratto Esecutivo nei Lotti 1 e 2 della presente iniziativa, oppure nei Lotti realizzativi delle altre Gare strategiche ICT.

Ai fini della corretta applicazione del vincolo di esecuzione, nonché del conseguente meccanismo di scorrimento degli Aggiudicatari, si richiede cortesemente a Consip di fornire:

L'elenco completo delle Gare strategiche ICT che devono essere considerate ai sensi del paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico Generale

RISPOSTA:

Si veda l'elenco di gare individuate nell'ambito del PT ICT 2024-26.

https://www.agid.gov.it/sites/agid/files/2024-07/Report_mappatura_utilizzo_servizi_previsti_dalle_gare_strategiche.pdf

8. Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale - par. 6.4 Separazione dei ruoli

Con riferimento a quanto riportato alla riga 5 del paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico Generale “la singola Amministrazione non potrà affidare un Contratto Esecutivo nell’ambito del Lotto demand e PMO ad un operatore a cui abbia già affidato preliminarmente un Contratto Esecutivo nell’ambito dei Lotti 1 e 2 della presente iniziativa o dei Lotti realizzativi delle altre Gare strategiche ICT (vincolo di esecuzione)”, nonché a quanto riportato al terzo capoverso “...Si precisa che tale vincolo sussiste anche qualora:

a) l’operatore sia chiamato ad eseguire solo una parte delle prestazioni nell’ambito del rispettivo RTI aggiudicatario; ... “

Si chiede di confermare che:

- la circostanza di “vincolo di esecuzione” non sia applicabile al caso in cui l’operatore, con ruolo di Mandante in un RTI, non svolga alcuna attività su un contratto esecutivo di un lotto realizzativo, ma sia chiamato invece a svolgere attività in ambito PMO dei Lotti 3 e 4
- la circostanza di “vincolo di esecuzione” non sia applicabile al caso in cui l’operatore, con ruolo di Mandante in un RTI, svolga attività sul contratto esecutivo realizzativo oggetto di vincolo di esecuzione ma non svolga alcuna attività su uno dei lotti 3 e 4 di PMO (attività eseguita ad esempio dalla mandataria)
- la circostanza di “vincolo di esecuzione” non sia applicabile al caso in cui l’operatore, con ruolo di Mandante in un RTI, non svolga alcuna attività sul contratto esecutivo realizzativo oggetto di vincolo di esecuzione e al contempo non svolga alcuna attività quale mandante su uno dei lotti 3 e 4 di PMO (attività eseguita ad esempio dalla mandataria)

RISPOSTA:

Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 3.

9. Domanda

Rif. Allegato n. 4 al CdO - Relazione Tecnica – Lotti 1,2

Si chiede conferma che sia possibile, all’interno del capitolo “1 TITOLO DELLA RELAZIONE TECNICA”, inserire una PREMessa utilizzata per descrivere la vision del contesto e/o le principali direttrici dell’offerta tecnica del concorrente, che non concorra al numero di pagine limite complessivo

RISPOSTA:

Non si conferma. Nell’Allegato n.4 al CdO sono indicati chiaramente quali sono i capitoli che non concorrono al numero limite complessivo di pagine.

10. Domanda

Rif. Allegato n. 4 al CdO - Relazione Tecnica – Lotti 1,2

Si chiede conferma che sia possibile, all'interno della sezione dedicata all'indice, inserire una TABELLA DEGLI ACRONIMI, che non concorra al numero di pagine limite complessivo.

RISPOSTA:

Si conferma.

11. Domanda

Rif. Allegato n. 4 al CdO - Relazione Tecnica – Lotti 1,2

Nello schema di offerta tecnica fornito, nel capitolo 2.PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE OFFERENTE si chiede di descrivere "....in caso di RTI/Consorzi, la descrizione dell'organizzazione adottata per la distribuzione dei servizi/attività tra le aziende partecipanti".

Nel criterio di valutazione C01 ORGANIZZAZIONE, al termine del criterio, viene indicato "Si precisa che in caso di raggruppamenti di imprese (RTI/Consorzi) dovrà essere esplicitata la ripartizione dei servizi e le aree di competenza di ciascuna azienda/consorziata facente parte del raggruppamento/consorzio/azienda."

Si chiede conferma che, in caso di RTI, la descrizione della ripartizione possa essere inclusa all'interno della sezione 2.PRESENTAZIONE E DESCRIZIONE OFFERENTE e non nel criterio C01 ORGANIZZAZIONE; in caso negativo si chiede di specificare i contenuti attesi nelle due sezioni.

RISPOSTA:

Non si conferma. La ripartizione dei servizi e le aree di competenza di ciascuna azienda/consorziata facente parte del raggruppamento/consorzio rispetto alle prestazioni richieste nell'ambito dell'Accordo Quadro costituisce elemento di valutazione nell'ambito del criterio C01 e, pertanto, ne rappresenta parte essenziale e deve essere di conseguenza oggetto di descrizione puntuale e dettagliata, mentre nella sezione "Presentazione e descrizione offerente" ciascun Raggruppamento dovrà limitarsi a indicare le Aziende che lo compongono, con illustrazione dei relativi ambiti di attività, competenze ecc.

12. Domanda

Rif. Capitolato Oneri – par. 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale – Lotti 1,2

Considerato che ogni contratto/progetto presenta caratteristiche, perimetro e modalità esecutive differenti, e che non è sempre possibile riscontrare una corrispondenza puntuale con l'intero set di attività e deliverable previsti dal Capitolato del Lotto, si chiede conferma che il requisito debba intendersi soddisfatto qualora il progetto presentato risulti analogo rispetto ad almeno una delle attività minime e ad almeno uno dei deliverable minimi previsti per il Lotto, e non come richiesta di copertura integrale di tutte le attività e deliverable elencati.

RISPOSTA:

Si conferma.

13. Domanda

Rif. Capitolato Oneri – par. 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale – Lotti 1,2

Relativamente ai Requisiti di capacità tecnica e professionale (rif. § 7.3), si richiede un chiarimento in merito alla dimostrabilità delle attività svolte e dei deliverable prodotti nei progetti analoghi, nel caso in cui la comprova debba essere effettuata mediante contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Si rappresenta infatti che, nella prassi, i deliverable e il relativo dettaglio contenutistico non risultano normalmente esplicitati né nei contratti esecutivi, né nelle fatture né nelle referenze/attestazioni rilasciate dal committente, che spesso riportano esclusivamente oggetto generale del servizio, periodo e importi.

Alla luce di quanto sopra, si chiede conferma se, ai fini della comprova, sia ammessa la produzione di documentazione integrativa, quali ad esempio:

- SAL (Stati di Avanzamento Lavori) e/o verbali di approvazione;
- capitolati/ordini/atti contrattuali o estratti degli stessi, dai quali si evinca l'elenco delle prestazioni e dei deliverable previsti/erogati;
- eventuali altri documenti equivalenti idonei a dimostrare in modo oggettivo l'esecuzione delle attività e la produzione dei deliverable richiesti.

RISPOSTA:

Si conferma che, ai fini della comprova possa essere prodotta della documentazione integrativa che tuttavia, come evidenziato nel cap.7.3 del CdO, deve riferirsi a *"progetti conclusi positivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte"* con indicazione chiara delle prestazioni effettivamente erogate e non solo previste, pertanto, sono da considerare ammissibili ordini, verbali di approvazione, attestazioni rilasciate dal committente, o altro tipo di documentazione che dimostri l'avvenuta positiva esecuzione delle prestazioni.

14. Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale - par. 6.4

Con riferimento alla gara "Digital Transformation 3" (ID 2865), il par. 6.4 del Capitolato Tecnico Generale, al fine di garantire la separazione dei ruoli e quindi l'indipendenza e l'imparzialità delle funzioni di controllo e monitoraggio, dispone che: *"La singola Amministrazione non potrà affidare un Contratto Esecutivo nell'ambito del Lotto demand e PMO ad un operatore a cui abbia già affidato preliminarmente*

un Contratto Esecutivo nell'ambito dei Lotti 1 e 2 della presente iniziativa o dei Lotti realizzativi delle altre Gare strategiche ICT (vincolo di esecuzione)".

Fermo restando che, come richiamato dal par. 6.4 del Capitolato Tecnico Generale, il vincolo di esecuzione sussiste anche qualora:

a) l'operatore sia chiamato a eseguire solo una parte delle prestazioni nell'ambito del rispettivo RTI aggiudicatario;

b) l'operatore (o uno degli operatori del RTI), individuato nell'ambito dei Lotti 3 e 4, si trovi in una situazione di controllo/collegamento ex art. 2359 cc. rispetto all'operatore (o uno degli operatori del RTI) già affidatario del Contratto Esecutivo nell'ambito dei Lotti 1 e 2 della presente iniziativa o dei Lotti realizzativi delle altre Gare strategiche ICT.

Pertanto, il vincolo opera a garanzia dell'assoluta indipendenza delle funzioni di controllo e monitoraggio, indipendentemente dalla natura o dall'entità della partecipazione dell'operatore alle prestazioni.

In riferimento a quanto citato e tutto ciò premesso, **si chiede di confermare** che il vincolo di esecuzione opera esclusivamente a livello di Contratto Esecutivo, al fine di impedire che un medesimo Operatore (o Operatori collegati) svolga contemporaneamente funzioni di esecuzione (Lotti 1 e 2 AQ DT3 o Lotti realizzativi di altre Gare strategiche ICT) e funzioni di controllo/monitoraggio (Lotti 3 e 4 AQ DT3) sullo stesso Contratto Esecutivo, garantendo così la separazione dei ruoli tra servizi realizzativi "core" e attività di PMO/Demand.

In caso contrario, ovvero di mancata conferma, il vincolo di esecuzione precluderebbe a ciascun Operatore, nei confronti di una medesima Amministrazione, di essere contemporaneamente affidatario di:

- un qualsiasi Contratto Esecutivo sui Lotti realizzativi (Lotti 1 e 2 AQ DT3 o Lotti realizzativi di altre Gare strategiche ICT),

e

- un Contratto Esecutivo dei Lotti di demand e PMO (Lotti 3 e 4 AQ DT3), indipendentemente da qualsiasi collegamento effettivo tra tali contratti e dalle funzioni di controllo e monitoraggio che l'Operatore dovrebbe svolgere.

Tale interpretazione andrebbe ben oltre la doverosa separazione dei ruoli a garanzia dell'indipendenza e imparzialità delle funzioni di controllo, configurandosi invece come una limitazione effettiva della concorrenza di mercato, non giustificata dal principio di conflitto di interesse, determinando altresì una probabile assenza di operatori aggiudicatari dei Lotti di PMO per i clienti con maggiore fabbisogno

In tale circostanza il vincolo di esecuzione, se così interpretato, produrrebbe infatti i seguenti effetti indesiderati:

- Obbligo dell'Operatore risultante affidatario di un Contratto Esecutivo di demand e PMO presso una Amministrazione X di rifiutare qualsiasi RPF in cui la medesima Amministrazione X richieda un supporto nell'ambito dei Lotti realizzativi (Lotti 1 e 2 AQ DT3 o Lotti realizzativi di altre Gare

strategiche ICT), anche se completamente slegato dai servizi di demand e PMO e non oggetto delle funzioni di controllo e monitoraggio affidategli;

- Obbligo dell'Operatore risultante affidatario di un Contratto Esecutivo su un Lotto realizzativo (Lotti 1 e 2 AQ DT3 o Lotti realizzativi di altre Gare strategiche ICT) presso una Amministrazione X di rifiutare qualsiasi RPF in cui la medesima Amministrazione X richieda un supporto nell'ambito dei Lotti demand e PMO (Lotti 3 e 4 AQ DT3), anche se completamente slegato dai servizi realizzativi e non avente ad oggetto la funzione di controllo e monitoraggio su tali servizi realizzativi;
- Impossibilità dell'Operatore di verificare preventivamente forme di controllo e collegamento (ex art. 2359 cc.) dei propri partner di RTI, che potrebbero essere coinvolti in varie forniture presso la medesima Amministrazione, indipendentemente dal Contratto Esecutivo specifico, nell'ambito di altri RTI già costituiti in assenza di tali vincoli. Tale vincolo comporterebbe l'obbligo di rifiutare qualsiasi RPF in quanto impossibilitati ad effettuare nei fatti, nei tempi richiesti ed in assenza di livelli di servizio o penali a valere su altri RTI inerenti altre gare strategiche bandite da Consip, una verifica completa dei potenziali conflitti di interesse all'interno del proprio raggruppamento, creando una situazione di incertezza gestionale e di rischio di violazione involontaria del vincolo stesso;
- Potenziale impossibilità dell'Amministrazione di trovare un Operatore indipendente per i Lotti di demand e PMO, considerando anche che gli RTI tra imprese variano su ogni singola Gara strategica ICT e includono frequentemente PMI innovative e startup, spesso coinvolte direttamente o in subappalto presso la medesima Amministrazione per altre forniture. Tale vincolo, così inteso, comporterebbe il rischio concreto che le Amministrazioni, in particolare quelle caratterizzate da maggiore fabbisogno, non riescano a identificare un fornitore che non abbia alcun collegamento con i fornitori dei Lotti realizzativi, rendendo di fatto impossibile l'affidamento dei servizi di PMO/Demand e compromettendo la continuità operativa della gestione della trasformazione digitale.

RISPOSTA:

Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 3.

15. Domanda

Rif. Capitolato Oneri – Par. 18.1.1 18 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica Lotti 1 e 2

in riferimento ai Lotti n. 1 e n. 2 ed ai criteri "C16A – Parità retributiva di genere" e "C16B - Donne in posizione di Dirigente/Quadro" si richiede se è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento premiale, tra azienda concorrente ai predetti Lotti in forma di RTI costituendo e società ausiliaria, anche eventualmente appartenente al medesimo gruppo societario.

In caso affermativo, si chiede se l'interpretazione è corretta: la referenza oggetto di avvalimento sarà rappresentata dall'intero organico aziendale dell'ausiliaria, quale media dei valori ricompresi tra il 01/01/2025 ed il 31/12/2025.

RISPOSTA:

Con riferimento alla possibilità di ricorrere all'avvalimento premiale in relazione ai criteri "C16A – Parità retributiva di genere" e "C16B - Donne in posizione di Dirigente/Quadro", premesso che l'art. 104 del D.lgs. n. 36/2023, (e di riflesso la *lex specialis* di gara che di questo è sostanzialmente riproduttiva) non pongono espressi limiti all'operatività dell'avvalimento se non in relazione ai requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice o ad alcuni casi tipizzati come l'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali (art. 104, comma 10), occorre tuttavia precisare che, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, l'avvalimento non può mai tradursi in uno strumento meramente formale per aumentare il punteggio tecnico ma deve garantire un effettivo trasferimento di risorse, mezzi, know how ed esperienze, conseguentemente un eventuale contratto di avvalimento avente ad oggetto i criteri premiali in esame dovrà necessariamente connotarsi in termini di realità e concretezza e dunque, a tal fine, dovranno essere individuate in maniera puntuale le risorse umane e materiali, i protocolli organizzativi ed i piani aziendali connessi ai due criteri in questione e che, per effetto del contratto di avvalimento, dovranno essere trasferiti dall'impresa ausiliaria e messi a disposizione dell'ausiliata. È lo stesso Codice del resto che espressamente richiede che il contratto di avvalimento rechi "indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico" (art. 104, comma 1).

L'eventuale contratto di avvalimento dovrà contenere elementi di dettaglio tali da poter consentire, così come espressamente previsto dall'art. 104, comma 9, all'amministrazione contraente, in corso di esecuzione, di effettuare *"le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto."*

Con riferimento all'ipotesi formulata nel quesito: *"la referenza oggetto di avvalimento sarà rappresentata dall'intero organico aziendale dell'ausiliaria, quale media dei valori ricompresi tra il 01/01/2025 ed il 31/12/2025."* si rappresenta che ai fini del calcolo del coefficiente relativo alla singola impresa si considererà l'organico dell'impresa ausiliaria sulla base delle formule indicate al paragrafo 18.1.2 del Capitolato d'Oneri; resta fermo però in ogni caso che si applicherà quanto previsto al medesimo paragrafo 18.1.2 Calcolo dei coefficienti relativi ai criteri "Parità retributiva di genere" e "Donne in posizione di Dirigente/Quadro" in caso di partecipazione in forma associata laddove si precisa che *"in caso di RTI/Consorzi ordinari/ Consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio), saranno inizialmente calcolati i coefficienti, secondo le modalità sopra descritte, per ciascuna singola impresa/consorziata esecutrice. Successivamente, si calcolerà il coefficiente attribuito all'intero RTI come media ponderata dei coefficienti delle singole imprese (ivi comprese le consorziate esecutrici di eventuali consorzi - che non concorrano in proprio - che siano a loro volta mandatarie/mandanti di un RTI), come successivamente descritto."* e, dunque, il peso attribuito al coefficiente dell'impresa ai fini del calcolo del coefficiente di punteggio medio

ponderato del RTI sarà comunque in funzione delle dimensioni dell'organico dell'impresa concorrente ausiliata e non dell'organico dell'impresa ausiliaria.

16. Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale – Cap. 4 Durata

L'art. 4 (durata) del capitolato tecnico generale della gara in oggetto prevede che ciascun Contratto Esecutivo afferente a ciascuno dei lotti 1 e 2 dispiegherà i suoi effetti dalla data di stipula e avrà una durata massima pari a 12 (dodici) mesi.

Premesso che

i citati lotti 1 e 2 prevedono la realizzazione dei servizi di disegno della strategia digitale, di definizione del Piano Strategico ICT, di Disegno della mappa dei servizi digitali dell'Amministrazione, di Digitalizzazione dei processi (Disegno del modello di erogazione del servizio digitale, Disegno del processo digitale sotteso all'erogazione del servizio digitale e Supporto specialistico per le attività propedeutiche all'implementazione del servizio digitale) oltre che servizi di gestione della Transizione al digitale (progettazione della transizione digitale e affiancamento alla transizione digitale) la realizzazione combinata del complesso di tali servizi può tradursi in progetti di elevata complessità (tanto che lo stesso capitolato prevede che il corrispettivo del singolo contratto esecutivo stipulato all'interno dei Lotti 1 e 2 non potrà superare il valore economico pari a 30 Mln. di euro).

Si prega voler confermare che la suddetta durata massima dei contratti esecutivi debba intendersi valida per i soli contratti che attivano una delle linee di servizio previste dal capitolato e che, di conseguenza e fermo restando il termine di scadenza del contratto quadro, i contratti che prevedano l'attivazione di una combinazione di più linee di servizio, possano avere una durata più ampia.

RISPOSTA:

Non si conferma.

17. Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale - Articolo 6.3 Interazione tra i lotti

In riferimento all'articolo 6.3, del Capitolato Tecnico Generale, ed in particolare ai paragrafi quarto e quinto, che prevedono che "[...] Nell'ambito del suddetto contesto, l'Amministrazione potrà aderire in ogni caso ai lotti aventi ad oggetto servizi PMO/demand esclusivamente in una logica di coordinamento preventivo, contestuale e/o successivo delle attività progettuali legate alla realizzazione di progetti/programmi realizzati tramite contratti coerenti con gli obiettivi del Piano Triennale attraverso il Piano delle Gare strategiche ICT, ovvero insiemi di progetti funzionalmente correlati e ricadenti nel perimetro dei Lotti 1 e 2 della presente iniziativa o progetti/programmi realizzati anche al di fuori dei predetti Lotti rientranti negli strumenti di acquisto individuati nel Piano Triennale 2024-2026. (cfr. Piano Triennale per l'informatica nella PA / Strumenti del Piano Triennale / Strumento 1 - Approvvigionamento

ICT.) Si precisa che, nell'ambito del presente AQ, relativamente ai Lotti 3 e 4, l'Amministrazione non potrà stipulare Contratti Esecutivi il cui valore sia superiore al 10% dell'importo dei corrispondenti Contratti Esecutivi da monitorare.”,

si chiede, a codesta Amministrazione aggiudicatrice di confermare che la seguente interpretazione sia corretta:

Il conflitto di interesse, per cui è previsto un vincolo di esecuzione tra i lotti di PMO 3 e 4 e i corrispondenti lotti 1 e 2 del presente AQ, ovvero nei confronti delle gare realizzative strategiche ICT, di cui in premessa, ivi incluso l'AQ SAC4 PAC (ID 2860) pubblicato da Consip in data 23 dicembre 2025, è sussistente esclusivamente tra contratti esecutivi di tipo PMO/ Demand e contratti esecutivi di tipo Applicativi/ Realizzativi se ed in quanto correlati tra loro, mentre, anche in considerazione del tenore letterale del citato articolo, non sussiste alcun conflitto di interessi con riferimento ad ogni altro contratto realizzativo eventualmente richiesto dalla singola amministrazione contrante

RISPOSTA:

Il vincolo di esecuzione opera a livello di singola Amministrazione e si riferisce pertanto ai contratti realizzativi stipulati dalla medesima Amministrazione **nell'ambito dei Lotti 1 e 2 della presente iniziativa o dei Lotti realizzativi delle altre Gare strategiche ICT e a quelli sottoscritti dalla stessa nell'ambito dei lotti Demand/PMO, indipendentemente dalla loro correlazione.** A tale proposito, si veda anche la risposta alla domanda n. 3.

18. Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale - Articolo 6.3 Interazione tra i lotti

In riferimento all'articolo 6.3, del Capitolato Tecnico Generale, ed in particolare ai paragrafi quarto e quinto, che prevedono che “[...] Nell'ambito del suddetto contesto, l'Amministrazione potrà aderire in ogni caso ai lotti aventi ad oggetto servizi PMO/demand esclusivamente in una logica di coordinamento preventivo, contestuale e/o successivo delle attività progettuali legate alla realizzazione di progetti/programmi realizzati tramite contratti coerenti con gli obiettivi del Piano Triennale attraverso il Piano delle Gare strategiche ICT, ovvero insieme di progetti funzionalmente correlati e ricadenti nel perimetro dei Lotti 1 e 2 della presente iniziativa o progetti/programmi realizzati anche al di fuori dei predetti Lotti rientranti negli strumenti di acquisto individuati nel Piano Triennale 2024-2026. (cfr. Piano Triennale per l'informatica nella PA / Strumenti del Piano Triennale / Strumento 1 - Approvvigionamento ICT.) Si precisa che, nell'ambito del presente AQ, relativamente ai Lotti 3 e 4, l'Amministrazione non potrà stipulare Contratti Esecutivi il cui valore sia superiore al 10% dell'importo dei corrispondenti Contratti Esecutivi da monitorare.”

si chiede, a codesta Amministrazione aggiudicatrice di confermare che la seguente interpretazione sia corretta:

Il potenziale conflitto di interesse generato tra contratti esecutivi correlati viene eliminato nel caso in cui la quota di esecuzione del/dei singolo/i operatore/i economico/i presente/i su entrambi i contratti

esecutivi (PMO/ Demand e realizzativo/applicativo) correlati tra loro, venga portata a zero, estendendo tale disposizione anche agli eventuali operatori economici che si trovino in situazioni di collegamento/ controllo tra loro, ai sensi del art. 2359 CC.

Si riporta di seguito un esempio teorico della suddetta interpretazione:

RTI A AQ DT3 Lotto 3 - PMO PAC con operatore economico X sul CE DEMAND Y

RTI B AQ SAC4 PAC - con operatore economico X (o operatore economico controllato ex 2359 C.C.) sul CE applicativo correlato al CE demand Y Lotto 3 dell'AQ DT3

Nel caso in cui operatore economico X abbia una quota esecutiva, in entrambi i CE, pari a zero, si chiede di confermare che non sussista alcuna incompatibilità tra RTI A e RTI B .

RISPOSTA:

Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 3.

19.Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale - par. 6.4

Con riferimento al par. 6.4 del Capitolato Tecnico Generale, il quale prevede un vincolo di esecuzione per il quale «[...] in una logica di separazione dei ruoli tra i servizi «core» e le relative attività di demand e PMO, la singola Amministrazione non potrà affidare un Contratto Esecutivo nell'ambito del Lotto demand e PMO ad un operatore a cui abbia già affidato preliminarmente un Contratto Esecutivo nell'ambito dei Lotti 1 e 2 della presente iniziativa o dei Lotti realizzativi delle altre Gare strategiche ICT (vincolo di esecuzione)», precisando altresì che il vincolo in questione trova applicazione anche nel caso in cui «[...] l'operatore (o uno degli operatori del RTI), individuato nell'ambito dei Lotti 3 e 4, si trovi in una situazione di controllo/collegamento ex art. 2359 cc. rispetto all'operatore (o uno degli operatori del RTI) già affidatario del Contratto Esecutivo nell'ambito dei Lotti 1 e 2 della presente iniziativa o dei Lotti applicativi delle altre Gare strategiche ICT», nonché nell'ambito dei subappalti.

Relativamente a quanto sopra, si chiede di confermare, alla luce della ratio esplicitata dal citato par. 6.4 – consistente nella necessità di garantire la separazione dei ruoli tra servizi realizzativi “core” e attività di demand e PMO – che il vincolo di esecuzione operi esclusivamente con riferimento al singolo Contratto Esecutivo, al fine di evitare che un medesimo operatore economico (o operatori tra loro collegati) svolga contemporaneamente funzioni di esecuzione e funzioni di controllo e monitoraggio sul medesimo perimetro contrattuale.

Tale interpretazione sarebbe coerente con la finalità di garantire l'effettiva separazione dei ruoli tra soggetti incaricati delle attività realizzative e quelli deputati alle funzioni di demand e di PMO, prevenendo situazioni di conflitto di interessi e assicurando conseguentemente l'imparzialità, la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

In tale ottica, la limitazione del vincolo al singolo Contratto Esecutivo, e non all'Amministrazione nel suo complesso, risulterebbe proporzionata e funzionale all'obiettivo perseguito, in quanto idonea ad evitare sovrapposizioni sul medesimo perimetro contrattuale senza introdurre restrizioni non necessarie.

RISPOSTA:

Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 3.

20. Domanda

Rif. Capitolato Oneri – Capitolo 4

Con riferimento alla tariffa media per il Lotto 5 riportata al capitolo 4 del Capitolato d'oneri, si chiede conferma che la tariffa media offerta sarà l'unico riferimento economico anche nei contratti esecutivi indipendentemente dal mix di figure professionali che sarà richiesto dalle Amministrazioni richiedenti.

RISPOSTA:

Si conferma.

21. Domanda

Rif. Capitolato Oneri – Capitolo 7.5

In riferimento al paragrafo 7.5 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE" del Capitolato d'oneri, si chiede conferma che per la partecipazione ai lotti 3 e 4 di un Costituendo RTI, composto dagli stessi soggetti con unica differenza nel ruolo di capofila, sia sufficiente presentare come numero minimo 3 progetti analoghi con le caratteristiche di durata e dimensionamento specificati.

Si chiede altresì conferma che, potendo il requisito "essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso" all'interno di un 'RTI di 5 componenti non tutti debbano concorrere alla presentazione dei 3 progetti richiesti ma che alcuni possano non dichiararne a prescindere dalla quota di partecipazione al raggruppamento.

RISPOSTA:

Si confermano entrambi i quesiti.

22. Domanda

Rif. Bando di Gara, Capitolato d'Oneri e Allegati

Si chiede di confermare se le condizioni specificate nel Bando di Gara, nel Capitolato d'Oneri e nei relativi Allegati possano essere interpretate nel senso di consentire l'inserimento nell'eventuale Schema di Accordo Quadro e nella Nomina del Responsabile Trattamento Dati Personali alcune clausole tipiche delle policy dei singoli membri del Raggruppamento Temporaneo di Impresa (appartenenti a gruppi multinazionali).

RISPOSTA:

Non si conferma.

23. Domanda

Rif. Disciplinare di gara – Paragrafo 7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”

Si chiede cortesemente di chiarire se i progetti indicati ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale debbano risultare integralmente eseguiti, fatturati e saldati alla data di pubblicazione della procedura ovvero alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

RISPOSTA:

Come riportato nel par. 7.3 del Capitolato d'Oneri, *“I progetti dovranno essere stati conclusi positivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte”*.

24. Domanda

Rif. Disciplinare di gara – Paragrafo 7.5 “Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE”

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnico professionale di cui al paragrafo 7.2 del Disciplinare di Gara, si chiede gentile conferma che, in caso di partecipazione in costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (“RTI”) e fermo restando il soddisfacimento del requisito da parte del RTI nel suo complesso, non sia prevista una soglia minima di soddisfacimento del requisito in capo ai singoli membri del RTI potendo pertanto il singolo membro esserne interamente sprovvisto.

RISPOSTA:

Si conferma.

25. Domanda

Rif. Allegato n. 15 “Composizione societaria e soggetti muniti di poteri di rappresentanza”

Si chiede di confermare che, nell'elenco di cui all'Allegato 15, non debbano essere inseriti i nominativi dei membri del Collegio Sindacale e/o dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

RISPOSTA:

Si conferma.

26. Domanda

Rif. Allegato n. 1 “Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni”

In continuità con quanto già confermato da Consip in occasione di precedenti gare di appalto, si chiede di confermare che, nel caso in cui il concorrente non preveda per le proprie attività e, per quanto a propria conoscenza per attività di terzi, il trasferimento verso un paese o un'organizzazione internazionale al di fuori dell'UE o dello SEE di dati personali, possa dichiarare la prima delle due scelte proposte nella domanda di partecipazione ma che sia comunque possibile successivamente, a fronte di necessità organizzative o a causa di circostanze delle quali venga a conoscenza solo in seguito che richiedano il trasferimento di dati personali al di fuori dell'UE o dello SEE, di integrare la dichiarazione acquisendo il consenso dalla singola Amministrazione Contraente.

RISPOSTA:

Si conferma e si evidenzia che, in ogni caso, il Fornitore in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura, potrà avvalersi di soggetti terzi stabiliti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) previa autorizzazione da parte della PA e sempre a condizione che siano rispettate le garanzie previste dal Regolamento UE/2016/679. Si precisa inoltre che l'Amministrazione potrà, nell'atto di nomina a Responsabile del trattamento, indicare le modalità operative con le quali il Fornitore dovrà comunicare eventuali successive modifiche dei subresponsabili di cui intende avvalersi.

27. Domanda

Rif. DGUE

Si segnala che, importando il file DGUE XML sul portale www.acquistinretepa.it e procedendo alla relativa compilazione online, nella Parte II – “Informazioni sull'Operatore Economico” non risulta presente la Sezione D (relativa al ricorso all'avvalimento), rendendo di fatto impossibile la compilazione di tale sezione da parte dell'Operatore Economico.

Si chiede pertanto di voler fornire indicazioni operative in merito alle modalità con cui procedere correttamente al fine della corretta dichiarazione relativa all'avvalimento.

RISPOSTA:

Il DGUE può essere generato mediante le due funzionalità descritte alla pagina di supporto [Documento di Gara Unico Europeo - Wiki Acquisti in rete PA](#), ove si riscontrassero problemi di compilazione e visualizzazione della Response.xml mediante la funzionalità presente all'interno della procedura, l'Operatore Economico potrà procedere alla compilazione tramite l'apposita funzionalità esterna “eDGUE” raggiungibile da Cruscotto.

In ogni caso, eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, come previsto al par. 2.3 del Capitolato d'Oneri.

In merito al quesito posto, la sezione relativa all'avvalimento è la Sezione C (cfr. par.15.3 del Capitolato d'Oneri), che viene visualizzata esclusivamente “Se alla **Sezione A**, in merito al **RUOLO** hai risposto **AGGIUDICATARIO SINGOLO** o **CAPOGRUPPO**”, come riportato nella suddetta pagina di supporto.

28. Domanda

Rif. Schema di Accordo Quadro

- a. Facendo riferimento all'art. 13 - Penali: queste ultime sono negoziabili a seconda del valore del contratto? Potreste indicarci quali sono le penali non negoziabili?
- b. Facendo riferimento all'art. 14 - Garanzie: è possibile inserire una clausola relativa alla garanzia strettamente inerente i servizi di Digital Twin?
- c. Facendo riferimento all'art. 22 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO": è possibile inserire una clausola che chiarisca che non verrà ceduta e/o trasferita alcuna proprietà intellettuale appartenente al fornitore e/o creata da quest'ultimo?
- d. Facendo riferimento all'art. 28 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE: è possibile inserire una clausola per escludere i danni indiretti e consequenziali per il fornitore?
- e. Dato che il fornitore effettua i servizi oggetto del contratto con tecnologia di provenienza USA, si chiede ove sia possibile inserire una clausola relativa al controllo sull'Export, necessaria per il governo americano.

RISPOSTA:

Con riferimento a tutti i quesiti, si rappresenta che la documentazione pubblicata non può né potrà essere oggetto di negoziazione e/o modifica su richiesta del Fornitore.

29. Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale – par. 6.4

Con riferimento al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico Generale e al vincolo di esecuzione ivi disciplinato, si chiede di confermare che tale vincolo debba essere interpretato come riferito al singolo Contratto Esecutivo, con la finalità dunque di garantire la separazione dei ruoli limitatamente al medesimo affidamento, evitando che, per lo stesso Contratto Esecutivo e per la medesima Amministrazione, un Operatore Economico — ovvero Operatori tra loro in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. — possa svolgere congiuntamente attività di natura realizzativa (Lotti 1 e 2 dell'AQ DT3 o lotti realizzativi di altre Gare strategiche ICT) e attività di controllo, monitoraggio, demand management o PMO (Lotti 3 e 4 dell'AQ DT3).

Pertanto, si chiede di confermare che il vincolo in oggetto non debba essere interpretato come un divieto generalizzato, per una medesima Amministrazione, di affidare allo stesso Operatore Economico distinti Contratti Esecutivi riconducibili, anche in tempi diversi e con riferimento a iniziative progettuali autonome e non collegate, sia ai Lotti realizzativi sia ai Lotti di demand e PMO, qualora non ricorra alcuna sovrapposizione tra attività di esecuzione e funzioni di controllo o monitoraggio.

RISPOSTA:

Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 3.

30. Domanda

Rif. Schema di Accordo Quadro e Capitolato Tecnico Generale e Speciale

Facendo riferimento all'art. 28 - DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE: è possibile aggiungere una clausola che attesti che la massima responsabilità per i danni causati dal fornitore sia pari al valore del contratto aggiudicato?

Facendo riferimento al Capitolato Tecnico Generale e Speciale: è possibile concordare con il fornitore lo scopo del lavoro specifico?

RISPOSTA:

Si veda la risposta alla domanda n. 28.

31. Domanda

Chiediamo di chiarire se in caso di partecipazione in rti costituendo al lotto 3 e lotto 4 tutti i partecipanti debbano essere iscritti e qualificati nelle categorie

Lotto 3: 72224000-1; Lotto 4: 72224000-1; e CPV: 79411000 Servizi generali di consulenza gestionale

RISPOSTA:

Fermo che il quesito non è chiaro, quelli indicati sono i CPV che connotano i servizi oggetto di appalto e non categorie di qualificazione.

32. Domanda

Rif. Allegato 9 al Capitolato d'Oneri

Con riferimento all'allegato 9 al CdO – Condizioni di assicurazione si chiede conferma che, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), possano essere considerate valide ai fini della copertura assicurativa richiesta, le eventuali polizze già in essere presso ciascuna impresa del RTI. In tal caso, si chiede altresì conferma della possibilità di presentare, in luogo di una polizza ad hoc, un certificato assicurativo attestante la conformità.

RISPOSTA:

Come previsto dal par. 6.2.2 del Capitolato Tecnico Generale, sarà la singola Amministrazione a poter richiedere al Fornitore di produrre apposita copertura assicurativa, anche sulla base del facsimile allegato al Capitolato d'Oneri, definendo le relative modalità e tempistiche di presentazione.

33. Domanda

La presente per segnalare che non risulta possibile aprire i seguenti moduli di dichiarazione : "~\$ 2903 - All 8 - Dichiarazione DPCM 187-1991" e "~\$ 2857 - AQ CT - Allegato 15 - Facsimile dichiarazione per conto di terzi Dati Titolare Effettivo e conflitto di interessi" presenti sul portale.

Si chiede pertanto di renderli disponibili in formato editabile.

RISPOSTA:

I file cui si fa riferimento non fanno parte della documentazione relativa all'iniziativa in oggetto, pertanto devono essere ignorati.

I moduli corretti sono quelli che contengono nel nome l'identificativo ID 2865, ossia:

ID 2865 - AQ DT - Allegato n. 6 al CdO - Facsimile Dichiarazione DPCM 187-1991.docx

ID 2865 - AQ DT - Allegato n. 11 al CdO - Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo.docx

34.Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale – par. 6.4

Con riferimento al capitolo 6.4 del Capitolato Tecnico Generale, dove si citano indifferentemente i termini “Amministrazione” e “Amministrazione Centrale” e con riferimento alla definizione di “Punto ordinante” sul portale Consip/Acquistiinretepa che recita “Come Punto Ordinante hai potere di firma e sei autorizzato a firmare contratti per conto dell' *Amministrazione di appartenenza*”, si chiede di confermare che per “Amministrazione”, in tutte le dizioni riportate, si intende il codice IPA della singola Amministrazione pubblica, secondo quanto risulta dal portale IPA gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale.

RISPOSTA:

Fermo che i termini “Amministrazione” e “Amministrazione Centrale” non sono riportati “indifferentemente” nel Capitolato Tecnico Generale, essendo il primo utilizzato nella generalità dei casi ed il secondo impiegato nell'ambito di un esempio nel par. 6.4, per Amministrazione si intende l'Entità giuridica pubblica (es. Ministero, Comune ecc.) e non il singolo centro di costo.

35.Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale – par. 6.4

In riferimento al vincolo di incompatibilità previsto al paragrafo 6.4 “Separazione dei ruoli” del Capitolato Tecnico Generale, il quale stabilisce che “*la singola Amministrazione non potrà affidare un Contratto Esecutivo nell'ambito del Lotto demand e PMO ad un operatore a cui abbia già affidato preliminarmente un Contratto Esecutivo nell'ambito dei Lotti 1 e 2 della presente iniziativa o dei Lotti realizzativi delle altre Gare strategiche ICT*”, e considerato l'obbligo di rifiuto della RPF esplicitato al paragrafo 6.2.3 in caso di ricorrenza di tale vincolo, si chiede di chiarire il perimetro di applicazione di tale disposizione.

Considerato che il Capitolato specifica che le attività di PMO/Demand hanno lo scopo di supportare l'Amministrazione nell'organizzazione, pianificazione, controllo e coordinamento generale delle attività, in una logica di rigida separazione dei ruoli, si chiede di confermare che tale divieto di sovrapposizione (Esecutore Lotti 1/2 vs Controllore Lotti 3/4) debba intendersi riferito all'Amministrazione Contraente nella sua interezza e non limitatamente al singolo progetto o specifico ambito applicativo/dipartimentale.

Nello specifico, si chiede di confermare che un operatore economico (o impresa parte del suo RTI/Gruppo societario ex art. 2359 c.c.), titolare di un Contratto Esecutivo sui Lotti 1 o 2 presso una specifica Amministrazione, sia incompatibile e tenuto a rifiutare qualsiasi Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) per servizi di PMO (Lotti 3 o 4) emessa dalla medesima Amministrazione (e viceversa), anche qualora tale richiesta verta su un ambito tematico, tecnologico o direzionale totalmente distinto, in quanto il vincolo di incompatibilità e la tutela dal conflitto di interessi si estendono all'Ente nel suo complesso.

RISPOSTA:

Si conferma.

36. Domanda

Nell'eventualità dell'impossibilità di raggiungere il sito <https://ecas.ec.europa.eu> (attualmente non disponibile) entro tempi congrui per il rispetto della data ultima di presentazione offerta (11/03/2026), si chiede cortesemente di confermare che per la produzione dell'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, che dovrà essere compilato tramite il Form on-line nel suddetto sito, sia possibile procedere con la seguente modalità: utilizzo del FS-PP form Annex II.docx contenuto nella pagina https://single-market-economy.ec.europa.eu/document/download/cda82d74-dfe4-449a-ad24-e68b822820af_en?filename=FS-PP%20form%20Annex%20II.docx

Inoltre, si chiede cortesemente di confermare che lo stesso possa essere reso senza apposizione di alcun tipo di firma da parte dell'operatore economico concorrente ovvero si chiede di chiarire se occorra apporre firma olografa e caricare sul Sistema scansione del documento firmato in tale modalità.

RISPOSTA:

Con riferimento al primo quesito, si rappresenta che gli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento 2023/1441 devono essere assolti secondo quanto indicato al par. 10.1 del Capitolato d'Oneri, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea. In mancanza dell'allegato, verrà richiesto al concorrente la presentazione del documento.

Con riferimento al secondo quesito, come pure previsto dal citato par. 10.1 del Capitolato d'Oneri, il documento non dovrà essere sottoscritto con firma digitale.

37. Domanda

Si chiede cortesemente di confermare che, con riferimento all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, che dovrà essere compilato tramite il Form on-line raggiungibile sito <https://ecas.ec.europa.eu>, in caso di partecipazione in costituendo RTI composto da un'impresa tenuta al rilascio della dichiarazione e da un'impresa tenuta all'obbligo di notifica, occorra produrre due distinti Form: uno reso dall'impresa che non ha ricevuto

sovvenzioni (Declaration) e uno reso dall'impresa tenuta all'obbligo di notifica (Notification). Inoltre, si chiede cortesemente di confermare che gli stessi possano essere resi senza apposizione di alcun tipo di firma ovvero si chiede di chiarire se occorra apporre firma olografa e caricare sul Sistema scansione del documento firmato in tale modalità.

RISPOSTA:

Non si conferma. Si veda quanto previsto al par. 10.1 del Capitolato d'Oneri per l'ipotesi di operatori di cui all'art. 65, comma 2, lett. da b) ad h), del D.Lgs. 36/2023.

38.Domanda

Rif. Allegato n. 4 al CdO - Relazione Tecnica

In relazione a quanto indicato nell'allegato "ID 2865 - AQ DT - Allegato n. 4 al CdO - Relazione Tecnica", si chiede di confermare che le dichiarazioni inerenti ai criteri tabellari riportati all'interno dei capitoli 18.1.1 e 18.1.2 del documento "ID 2865 - AQ DT - Capitolato Oneri", debbano essere riportate esclusivamente a sistema Acquistinrete e non anche in Offerta Tecnica. Nel caso in cui non si dovesse confermare, si chiede di indicare quale sia la modalità per presentare le rispettive dichiarazioni.

RISPOSTA:

Si conferma.

39.Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale – Art. 6.4 Separazione tra ruoli

Nel rispetto dei principi di massima concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e favor participationis e al fine di evitare interpretazioni dei vincoli che possano determinare restrizioni ingiustificate alla partecipazione degli operatori economici, nonché al fine di evitare possibili stalli in corso di esecuzione contrattuale, nel caso in cui il fornitore sia un RTI, tenuto conto dell'interdipendenza dei lotti 3 e 4 con le iniziative relative ai Lotti 1 e 2 della presente gara (ID 2865), nonché ad altre iniziative (quali, a titolo esemplificativo, l'AQ SAC - ID 2860), si chiede di confermare che:

- a. l'obbligo, in capo all'operatore economico, di rifiutare la Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) ovvero di segnalare una situazione di potenziale criticità, ai sensi del paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico Generale, trovi applicazione esclusivamente nei casi in cui la medesima Amministrazione abbia già affidato ad una un'impresa facente parte del medesimo Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), un Contratto Esecutivo nell'ambito dei Lotti 1 o 2 (ovvero di altra iniziativa analoga), avente ad oggetto prestazioni coincidenti o sovrapponibili a quelle di supporto decisionale, controllo e monitoraggio oggetto del Lotto 3 o 4. In tal senso, si chiede altresì di confermare che ogni pregressa aggiudicazione non costituisca, di per sé, causa automatica di incompatibilità, dovendosi invece accertare in concreto l'esistenza di un conflitto di interessi attuale e rilevante.

- b. il vincolo di esecuzione, di cui al suddetto paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico Generale, non trovi applicazione nei casi in cui l'impresa potenzialmente in conflitto, pur facente parte di un RTI aggiudicatario, non partecipi all'esecuzione del Contratto Esecutivo oggetto della Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF). In particolare, si chiede conferma che, qualora l'impresa in questione non sia coinvolta nell'erogazione delle prestazioni per la specifica Amministrazione, non si configuri un conflitto di interessi attuale e concreto.
- c. il vincolo di esecuzione in parola non operi nei casi in cui l'impresa potenzialmente in conflitto abbia perfezionato con la medesima Amministrazione un Contratto Esecutivo nell'ambito dei Lotti 3 o 4 avente ad oggetto attività progettuali distinte e non conseguenti rispetto a quelle oggetto della nuova Richiesta Preliminare di Fornitura (es. su Lotto 1 o 2), in assenza di sovrapposizioni sostanziali, interferenze funzionali o rischi concreti di alterazione della concorrenza.

RISPOSTA:

- a. Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 3. In merito alle aggiudicazioni pregresse, da intendersi come sole aggiudicazioni di uno o più lotti di iniziative passate, le stesse non rientrano nell'ambito di applicazione del vincolo.
- b. Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 3.
- c. Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 3.

40.Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato d'oneri, par. 7.3

Nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, relativo all'affidamento di servizi specialistici di supporto alla Digital Transformation per la Pubblica Amministrazione (ID 2865), si sottopone alla Stazione Appaltante il seguente quesito in merito al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato d'Oneri, concernente l'esecuzione, negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione della procedura, di progetti rientranti nei seguenti ambiti:

- Supporto strategico e/o Supporto alla digitalizzazione dei processi e/o Supporto al Change Management
- PMO IT

Considerato che ciascun progetto deve rispettare un dimensionamento minimo pari a 200 GGPP, si richiede cortesemente di confermare quanto segue:

1. Possibilità di utilizzare referenze non basate su rendicontazione a giornata

Si chiede se possano essere considerate valide, ai fini della comprova del requisito, referenze relative a servizi analoghi, erogati per Pubbliche Amministrazioni e/o clienti privati, privi di una rendicontazione formalizzata a giornate/uomo.

A tal proposito, si evidenzia che anche la precedente edizione della Gara prevedeva servizi erogati "a corpo", ed esempio si fa riferimento al servizio 2 che riporta "DISEGNO DEL PROCESSO DIGITALE SOTTESO ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DIGITALE" dimensionato in termini di key user, strutture organizzative interessate e numero di processi interfacciati

2. Qualora la risposta al punto 1 fosse positiva, si richiede di specificare quale tipologia di rendicontazione sia considerata ammissibile ai fini della comprova del requisito.

In particolare, qualora l'importo indicato nell'attestazione possa costituire elemento idoneo alla comprovazione, si domanda quale debba essere il valore minimo ritenuto ammissibile.

Diversamente, si chiede di chiarire quale ulteriore elemento possa essere utilizzato ai fini della comprova del requisito e quale sia il relativo livello minimo richiesto.

RISPOSTA:

Relativamente al punto 1. del quesito, si conferma la possibilità di utilizzare referenze riferite a contratti che, pur impiegando metriche differenti, consentano comunque di evincere il dimensionamento in termini di GGPP, anche per il tramite di documentazione a corredo quali dichiarazioni dei clienti, piani di lavoro approvati, ecc..

41. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato d'Oneri, par. 8

Il Capitolato d'Oneri riporta, al par. 8:

"Ove l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta con riguardo al criterio avente ad oggetto il possesso della certificazione in materia di parità di genere, si richiede, altresì, che dal contratto si possa evincere la dimensione dell'organizzazione: si precisa, infatti, che l'ausiliaria dovrà appartenere a una fascia/cluster, così come definita dalla prassi di riferimento UNI PDR 125/2022, almeno pari a quella dell'ausiliata."

Si chiede di confermare che un'azienda appartenente al cluster "Grande Imprese" possa fare da ausiliaria a imprese appartenenti ai cluster "Media", "Piccola" e "Micro".

RISPOSTA:

Si conferma.

42. Domanda

Rif. Capitolato d'Oneri - Articolo 9 Subappalto

Con riguardo alla previsione secondo cui *"L'aggiudicatario non potrà affidare in subappalto le prestazioni indicate nel Contratto esecutivo a Imprese che hanno presentato offerta su uno o più lotti per cui era previsto il vincolo di partecipazione. Si vedano inoltre le prescrizioni relative al vincolo di esecuzione riportate al par. "Separazione dei ruoli" del Capitolato Tecnico Generale che dettagliano le casistiche in cui il subappalto non potrà essere autorizzato"*, atteso che l'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 non prevede alcun divieto di affidare in subappalto le attività a partecipanti alla gara in conformità con il diritto dell'Unione europea, si chiede di confermare la possibilità di affidare in subappalto le prestazioni indicate

nei CE ad imprese che hanno presentato offerta e non siano risultate aggiudicatarie di uno o più lotti per cui era previsto il vincolo di partecipazione.

Pertanto, si chiede cortesemente di rettificare la previsione inserendo la parte in grassetto:

"L'aggiudicatario non potrà affidare in subappalto le prestazioni indicate nel Contratto esecutivo a Imprese che hanno presentato offerta **e siano risultate aggiudicatarie di uno o più lotti per cui era previsto il vincolo di partecipazione.** Si vedano inoltre le prescrizioni relative al vincolo di esecuzione riportate al par. "Separazione dei ruoli" del Capitolato Tecnico Generale che dettagliano le casistiche in cui il subappalto non potrà essere autorizzato".

RISPOSTA:

Non si conferma. Il divieto è connesso alla corretta applicazione del vincolo di partecipazione.

43.Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale – Art. 6.4 Separazione tra ruoli

Nel rispetto dei principi di massima concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e favor participationis e al fine di evitare interpretazioni dei vincoli che possano determinare restrizioni ingiustificate alla partecipazione degli operatori economici, nonché al fine di evitare possibili stalli in corso di esecuzione contrattuale, si chiede di confermare che, nel caso in cui il fornitore sia un RTI, tenuto conto dell'interdipendenza dei lotti PMO con le iniziative relative ai lotti 1 e 2 della presente gara nonché ad altre iniziative (quali, a titolo esemplificativo, l'AQ SAC - ID 2860):

1. l'obbligo di rifiutare la richiesta di Piano di Fabbisogni o di segnalare una situazione di potenziale criticità operi esclusivamente nei casi in cui la medesima Amministrazione abbia affidato, a un'impresa del medesimo RTI, un contratto già perfezionato nell'ambito dei lotti PMO della presente gara che includa specificamente servizi di Demand Management e/o attività di Analisi Comparativa, Piano dei Fabbisogni e verifica dei Piani Operativi, e solo qualora tale impresa sia effettivamente coinvolta nell'esecuzione del contratto esecutivo, in coerenza con il principio di proporzionalità e con la disciplina dei conflitti di interesse da valutare in concreto;
2. in applicazione dei principi di concorrenza e non discriminazione, tale vincolo non operi qualora il RTI, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, decida di non impiegare nell'esecuzione dello specifico contratto esecutivo l'impresa del RTI titolare di un contratto già perfezionato nell'ambito dei lotti PMO della presente gara per la medesima Amministrazione;
3. in coerenza con i principi di proporzionalità e favor participationis, tale vincolo non operi nel caso in cui l'impresa del RTI abbia perfezionato con la stessa Amministrazione un contratto nell'ambito dei lotti PMO della presente gara avente ad oggetto attività progettuali diverse e non conseguenti rispetto a quelle oggetto della richiesta di piano dei fabbisogni, in assenza di sovrapposizioni sostanziali, interferenze funzionali o rischi concreti di alterazione della concorrenza;
4. in ogni caso, il vincolo non trovi applicazione qualora l'impresa del RTI titolare di un contratto già perfezionato nell'ambito dei lotti di PMO della presente gara per la stessa Amministrazione non assuma il ruolo di impresa esecutrice nello specifico contratto esecutivo oggetto della richiesta di

piano di fabbisogni, non potendosi configurare, in tal caso, un conflitto di interesse attuale e concreto.

RISPOSTA:

1. Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 3.
2. Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 3.
3. Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 3.
4. Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 3.

44. Domanda

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 9 – VERIFICHE ISPETTIVE e ART. 9 BIS – CONTROLLI E VERIFICHE DA PARTE DI CONSIP S.p.A.

Si chiede cortesemente di confermare che le verifiche ispettive di cui all'art. 9 e le attività di controllo di cui all'art. 9 bis non riguarderanno i sistemi informativi aziendali, né i libri contabili del fornitore non essendo rilevanti ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti di Esecutivi. In ogni caso, si chiede di confermare che le attività ispettive o controlli saranno limitati alla sola documentazione strettamente pertinente e rilevante ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti di Esecutivi.

RISPOSTA:

Fermo quanto previsto all' articolo 9 dello Schema di Accordo Quadro, come previsto dall'art. 9-bis del medesimo documento, Consip S.p.A. potrà eseguire ogni ulteriore controllo e verifica al fine di accertare il corretto utilizzo dell'Accordo Quadro. A tal fine, Consip potrà chiedere all'Amministrazione e al Fornitore chiarimenti e di mettere a disposizione tutta documentazione utile. Resta inteso che i controlli saranno circoscritti a quanto pertinente e rilevante ai fini della corretta esecuzione dell'Accordo Quadro e dei relativi Contratti di Esecutivi.

45. Domanda

Rif. Schema di Accordo Quadro – Art. 22 - BREVETTI INDUSTRIALI, DIRITTI D'AUTORE E "LOGO"

Si chiede di confermare che l'obbligo di manleva ivi previsto non si estenderà alle violazioni di diritti di proprietà intellettuale imputabili a sistemi di intelligenza artificiale, software o licenze forniti direttamente da terze parti all'Amministrazione e/o messe a disposizione del Fornitore da quest'ultima, restando inteso che il Fornitore collaborerà, nei limiti delle proprie competenze, per fornire chiarimenti o documentazione tecnica, senza assumere responsabilità diretta o obblighi di indennizzo al riguardo.

RISPOSTA:

Si conferma.

46. Domanda

Rif. Schema di Accordo Quadro Articolo 23 - Trattamento dei dati personali e All. B Facsimile Nomina Responsabile del trattamento dei dati

Si chiede cortesemente di confermare che:

- ove nel singolo contratto esecutivo un'impresa del RTI non effettui trattamento dei dati non dovrà essere nominata Responsabile/Sub-responsabile;
- l'atto di nomina a Responsabile/Sub-Responsabile che sarà richiesto al Fornitore dalle singole Amministrazioni sarà conforme all'Allegato B prodotto in gara.

RISPOSTA:

Con riferimento alla prima parte del quesito, si conferma, fermo restando che le nomine sono rimesse all'Amministrazione.

Con riferimento alla seconda parte del quesito, si precisa che l'allegato è un mero schema messo a disposizione delle Amministrazioni le quali sono libere di utilizzare un proprio standard di nomina.

47. Domanda

Rif. "Allegato n. 10 al CdO - Elenco Titolari Effettivi" e "Allegato n. 15 al CdO - Composizione societaria e soggetti muniti di poteri di rappresentanza"

Si chiede conferma che in caso di partecipazione in RTI costituendo sia corretto produrre un unico "Allegato n. 10 al CdO - Elenco Titolari Effettivi" e "Allegato n. 15 al CdO - Composizione societaria e soggetti muniti di poteri di rappresentanza" duplicando all'interno il numero dei fogli in base al numero delle società partecipanti al RTI. Il documento unico verrebbe firmato digitalmente da tutte le società componenti il RTI.

RISPOSTA:

Si conferma.

48. Domanda

Rif. "Allegato n. 10 al CdO - Elenco Titolari Effettivi" e "Allegato n. 15 al CdO - Composizione societaria e soggetti muniti di poteri di rappresentanza"

Premesso che all'art. 13.1 del Capitolato d'Oneri è riportato quanto segue:

"Si precisa che, prima dell'invio, tutti i file che compongono l'offerta, che non siano già in formato .pdf, devono essere convertiti in formato .pdf, ove non sia diversamente previsto".

Si chiede se l'Allegato n. 10 al CdO - Elenco Titolari Effettivi" e "Allegato n. 15 al CdO - Composizione societaria e soggetti muniti di poteri di rappresentanza" debbano essere prodotti nel format xls e firmati digitalmente o se devono essere trasformati in pdf e firmati digitalmente

RISPOSTA:

I due allegati dovranno essere prodotti in xls, come da formato di pubblicazione, e firmati digitalmente.

49. Domanda

Rif. Criteri di valutazione C12-C13 Lotti 3 e 4

Si chiede cortesemente di confermare che, con riferimento ai criteri di valutazione C12 e C13 individuati al paragrafo 18.1.2 del Capitolato d'Oneri per i Lotti 3 e 4 e in ragione della lettura congiunta della definizione di Pubblica Amministrazione Centrale e Locale riportata al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico Generale, la società HERA S.p.A. possa considerarsi ricompresa all'interno delle amministrazioni beneficiarie della presente iniziativa e che pertanto un'eventuale esperienza svolta presso la citata amministrazione possa essere considerata idonea al raggiungimento del punteggio massimo attribuibile per i criteri di valutazione C12 e C13 individuati al paragrafo 18.1.2 del Capitolato d'Oneri per i Lotti 3 e 4

RISPOSTA:

Si conferma.

50. Domanda

Rif. Criteri di valutazione C12-C13 Lotti 3 e 4

Si chiede cortesemente di confermare che, con riferimento ai criteri di valutazione C12 e C13 individuati al paragrafo 18.1.2 del Capitolato d'Oneri per i Lotti 3 e 4 e in ragione della lettura congiunta della definizione di Pubblica Amministrazione Centrale e Locale riportata al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico Generale, la società A2A S.p.A. possa considerarsi ricompresa all'interno delle amministrazioni beneficiarie della presente iniziativa e che pertanto un'eventuale esperienza svolta presso la citata amministrazione possa essere considerata idonea al raggiungimento del punteggio massimo attribuibile per i criteri di valutazione C12 e C13 individuati al paragrafo 18.1.2 del Capitolato d'Oneri per i Lotti 3 e 4

RISPOSTA:

Si conferma.

51. Domanda

Rif. Paragrafo 7.3 Capitolato d'Oneri

Si chiede cortesemente di confermare che, con riferimento alle previsioni di cui al paragrafo 7.3 del Capitolato d'Oneri, si intenda rispettata la previsione per cui "I progetti dovranno essere stati conclusi positivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte" in presenza di un'attestazione di buona esecuzione regolarmente firmata dal Cliente in cui si evinca in modo chiaro che l'attività attestata, conforme al requisito di cui al paragrafo 7.3, sia stata conclusa positivamente alla

data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nonostante sul contratto di riferimento permangano dei residui in lavorazione afferenti ambiti diversi da quelli oggetto del requisito di capacità tecnica e professionale

RISPOSTA:

Si conferma.

52. Domanda

Rif. Par. 6.4 del Capitolato Tecnico Generale

Perimetro oggettivo dell'incompatibilità: limitazione alla sovrapposizione sul medesimo contratto

Premesso che il Par. 6.4 del Capitolato Tecnico Generale prevede un 'vincolo di esecuzione' per prevenire conflitti di interesse tra le attività dei Lotti 1-2 (o Gare strategiche ICT) e i Lotti 3-4 (Demand e PMO);

Considerati il principio di tassatività delle cause di esclusione (art. 10 D.Lgs. 36/2023) e il principio di proporzionalità (art. 3 D.Lgs. 36/2023), che impongono di accertare il conflitto di interessi in concreto e non in via presuntiva o astratta;

Si chiede di confermare che l'incompatibilità debba intendersi limitata alla sola ipotesi di sovrapposizione oggettiva sul medesimo contratto/progetto (identità tra controllato e controllore), senza automatismi preclusivi se i contratti, pur rivolti alla stessa Amministrazione, riguardano perimetri distinti e autonomi. Nello specifico, si chiede conferma che il vincolo non operi nei seguenti casi pratici:

* CASO A: L'Operatore X (aggiudicatario dei Lotti 3 e 4 della presente iniziativa) è già fornitore del Committente A sul contratto Z (Lotti 1-2 della presente iniziativa o Gare Strategiche ICT). Si chiede di confermare che il Committente A non possa affidare a un Operatore X un contratto di PMO (Lotto 3 e 4 della presente iniziativa) sul contratto Z, ma possa affidargli legittimamente un contratto di PMO (Lotti 3-4 della presente iniziativa) su altri e diversi contratti derivanti dai Lotti 1-2 della presente iniziativa e/o Gare strategiche ICT in cui l'Operatore X non è coinvolto.

* CASO B: L'Operatore X esegue un contratto PMO derivante dai Lotti 1-2 della presente iniziativa (contratto Y) per il Committente A. Si chiede di confermare che al Committente A sia precluso affidare a X contratti (Lotti 1-2 o Gare Strategiche ICT) direttamente collegati alle attività del contratto Y, ma non gli sia precluso affidare a X contratti sui Lotti 1-2 della presente iniziativa e/o su Gare strategiche ICT totalmente estranei al perimetro del contratto

RISPOSTA:

Fermo che non vengono in rilievo né cause di esclusione né ipotesi di conflitti di interesse di cui all'art. 10 del Codice, non si confermano le ipotesi riportate nei due casi indicati nel chiarimento. La documentazione di gara prescrive infatti un vincolo di esecuzione, per la cui operatività rileva l'Amministrazione. Si vedano anche le risposte alle domande nn. 3 e 17.

53. Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale, Par. 6.4 lett. b)

In relazione all'estensione del vincolo alle società del Gruppo (art. 2359 c.c., par. 6.4 CTG), alla luce del principio di proporzionalità e dell'onere di dimostrare il conflitto di interessi in concreto (art. 16 D.Lgs. 36/2023), si chiede di confermare che, per una determinata Amministrazione, non vi sia alcun impedimento ad affidare un Contratto PMO (Lotti 3-4 della presente iniziativa) a una società (es. controllante/controllata), qualora un'altra società del Gruppo (es. controllante/controllata), autonoma a livello organizzativo (es. governance e CdA distinti, mission separate), esegua contratti, derivanti dai Lotti 1-2 della presente iniziativa/Gare Strategiche ICT, presso la medesima Amministrazione ma su perimetri distinti.

RISPOSTA:

Non si conferma. Si vedano le risposte alle domande nn.3 e 52.

54. Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale, Par. 6.4

In merito all'estensione del vincolo di incompatibilità alle 'ulteriori Gare strategiche ICT' (par. 6.4 CTG), tenuto conto che la definizione di tale perimetro è soggetta ad aggiornamento periodico, si chiede di confermare che l'incompatibilità operi esclusivamente per le gare già formalmente qualificate come 'strategiche' alla data di presentazione dell'offerta per la presente procedura. Ciò al fine di consentire ai concorrenti un'esatta e preventiva valutazione dell'alea contrattuale ai fini della formulazione dell'offerta. In caso di risposta negativa, si chiede di delineare il perimetro.

RISPOSTA:

Non si conferma.

55. Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale, Par. 6.4 e Schema di Accordo Quadro

In caso di aggiudicazione al medesimo Operatore di Lotti soggetti a vincolo di esecuzione (es. Lotti 1-2 e Lotti 3-4), si chiede di confermare che, qualora emerga un'incompatibilità, anche di natura meramente potenziale, su un singolo Contratto Esecutivo (es. PMO su attività già in capo all'Operatore o al suo Gruppo):

- * L'Operatore debba segnalare il conflitto e possa declinare la sottoscrizione del singolo Contratto Esecutivo;

- * L'Amministrazione, in tale circostanza, proceda allo scorrimento della graduatoria limitatamente allo specifico Contratto Esecutivo;

* Tale mancata sottoscrizione non configuri inadempimento agli obblighi dell'Accordo Quadro, non comporti penali, non eroda il massimale contrattuale dell'Operatore e non sia soggetta a limiti numerici di utilizzo.

RISPOSTA:

Si conferma.

56.Domanda

Rif. Capitolato d'Oneri, Par. 18.1.1

Ai fini dell'ottenimento del punteggio discrezionale in relazione ai criteri C12 "Coinvolgimento di PMI innovative/imprese di nuova costituzione/start-up innovative" per i Lotti 1-2 del Paragrafo 18.1.1 del Capitolato d'oneri, si chiede di confermare che la caratteristica di "PMI innovativa" di società coinvolte in RTI debba essere posseduta alla data di presentazione della domanda di partecipazione e non per tutta la durata dell'Accordo Quadro...

RISPOSTA:

Ai fini del conseguimento del punteggio, l'Impresa dovrà essere "PMI innovativa" al momento della presentazione dell'offerta" ma, ad ogni modo, come previsto nel criterio, lo "status" dovrà essere mantenuto per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

57.Domanda

Rif. Capitolato d'Oneri, Par. 18.1.1

Ai fini dell'ottenimento del punteggio discrezionale in relazione ai criteri C15 "Certificazione di parità di genere" per i Lotti 1-2 del Paragrafo 18.1.1 del Capitolato d'oneri, si chiede di confermare che il possesso della certificazione possa essere oggetto di avvalimento premiale.

In caso di risposta positiva, si chiede di confermare la possibilità per un'impresa mandataria e/o mandante di un RTI possa essere ausiliaria premiale di un'altra impresa del medesimo RTI.

RISPOSTA:

Si conferma che la certificazione relativa alla parità di genere di cui al criterio C15 possa formare oggetto di avvalimento premiale.

Con riferimento al secondo quesito in ordine alla possibilità che un'impresa mandataria e/o mandante di un RTI possa essere ausiliaria premiale di un'altra impresa del medesimo RTI non si conferma. Si evidenzia infatti che, come chiarito dalla giurisprudenza, l'impresa ausiliaria dovrà assumere l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse, che, complessivamente considerata, ha permesso il conseguimento della certificazione medesima. Trattasi infatti di avvalimento complessivo o, meglio, avente ad oggetto un requisito "inscindibile" nel senso che

la medesima organizzazione aziendale non può essere contemporaneamente utilizzata dall'ausiliata e messa a disposizione dell'ausiliaria. L'avvalimento deve quindi essere effettivo e non fittizio, non potendosi ammettere il c.d. "prestito" della sola certificazione di qualità quale mero documento e senza quel minimo d'apparato dell'ausiliaria atto a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti. La certificazione in esame, al pari dei certificati di qualità, è da considerarsi un documento unitario, non frazionabile e non utilizzabile contemporaneamente da due operatori economici.

La documentazione di gara al paragrafo 18.1.1 del Capitolato d'Oneri in relazione al criterio C15 chiarisce espressamente che, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, *"in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete la certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese di cui si compone il concorrente in forma associata"*, il medesimo certificato non può, dunque, essere "speso" contemporaneamente da due imprese componenti il medesimo RTI, quando entrambe necessitano del suo possesso ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

In caso di avvalimento della certificazione tra componenti del medesimo RTI o consorzio, dunque, la stessa non potrà che essere conteggiata una volta sola in capo alla sola impresa ausiliata con conseguente mancata attribuzione del punteggio premiale al concorrente in forma associata.

58. Domanda

Rif. Allegato 3 - Altre Dichiarazioni

In caso di partecipazione in RTI costituendo, si chiede di confermare che le motivazioni relative "alle parti dell'Offerta tecnica da segretare . . . ", richieste al punto 8 dell'Allegato 3, possano essere riportate solo della mandataria all'interno della propria dichiarazione e che sia sufficiente che le mandanti, nelle proprie dichiarazioni, facciano riferimento a quanto riportato dalla mandataria nella sua dichiarazione

RISPOSTA:

È sufficiente che la dichiarazione venga resa dalla mandataria e che comunque, trattandosi di RTI costituendo, le mandanti facciano riferimento a quanto riportato dalla mandataria nella sua dichiarazione.

59. Domanda

Rif. Allegato 1 – Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni

In caso di partecipazione in costituendo RTI e di presentazione di un "Allegato 1 – Domanda di partecipazione e altre dichiarazioni" distinto per ciascun componente del RTI, si chiede di confermare che l'imposta di bollo possa essere assolta dalla sola mandataria oppure da una mandante.

RISPOSTA:

Come previsto dal par. 15.1 del Capitolato d'Oneri, per quanto di interesse rispetto al quesito, "in caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi, solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante".

60. Domanda

Rif. art. 7.12 dello Schema di Accordo Quadro

Con riferimento all'art. 7.12 dello Schema di Accordo Quadro, che prevede che "Il Fornitore è tenuto a comunicare a Consip e alle altre Amministrazioni ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi", potreste cortesemente chiarire:

- cosa debba intendersi per "assetto proprietario" e quali tipologie di variazioni siano rilevanti ai fini dell'obbligo di comunicazione (es. cessione di quote/azioni, ingresso o uscita di soci, operazioni straordinarie, variazioni del controllo, ecc.);
- cosa rientri nella nozione di "struttura di impresa" (es. fusioni, scissioni, trasformazioni societarie, riorganizzazioni interne, costituzione o chiusura di sedi, ecc.);
- cosa si intenda per "organismi tecnici e amministrativi" (es. variazioni negli organi sociali, nei responsabili tecnici, nei direttori di funzione, nei soggetti con poteri di rappresentanza, ecc.).

Sarebbe inoltre utile ricevere alcuni esempi pratici di modifiche considerate rilevanti e, se possibile, eventuali criteri interpretativi adottati ai fini dell'applicazione della clausola.

RISPOSTA:

Trattasi di previsione di carattere generale che impone al Fornitore di comunicare ogni qualsivoglia operazione che, a vario titolo, possa incidere sulla soggettività dell'Impresa, tra cui rientrano tutte le casistiche riportate nell'esempio, al fine di poter verificare, in caso di intervenute variazioni, la permanenza dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 nonché il rispetto degli impegni assunti all'atto della presentazione dell'Offerta e dell'attuazione dei vincoli di partecipazione ed esecuzioni oltretutto di ogni qualsivoglia ulteriore condizione di esecuzione prescritta.

61. Domanda

Rif. art. 28 ("DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE") dello Schema di Accordo Quadro

Con riferimento all'art. 28 ("DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE") dello Schema di Accordo Quadro, chiediamo cortesemente conferma che la responsabilità del Fornitore ai sensi dell'Accordo Quadro sia limitata ai danni che costituiscano conseguenza immediata e diretta di un eventuale inadempimento del Fornitore, in linea con l'art. 1223 c.c., con esclusione quindi dei danni indiretti, consequenziali o incidentali.

Chiediamo inoltre conferma che l'Amministrazione contraente, resti l'unica responsabile delle decisioni assunte sulla base dei report, delle analisi, delle valutazioni o degli elaborati eventualmente forniti dal Fornitore nell'ambito dell'Accordo Quadro o del singolo Contratto Esecutivo.

RISPOSTA:

Il Fornitore risponde per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro, anche per eventuale fatto di terzi di cui si avvale (subappaltatori, sub-contraenti ecc.), ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1218 e 1228 c.c. Per l'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali, fatto salvo il maggiore o diverso danno, vale quanto stabilito dall'art. 1223 c.c.

Si conferma inoltre che è in capo all'Amministrazione l'assunzione di decisioni basate sui deliverable prodotti dal Fornitore in corso di esecuzione. Resta inteso che, in caso di atti o comportamenti ingannevoli, dolosi e fraudolenti da parte del Fornitore, si applicherà la normativa pertinente.

62. Domanda

Con riferimento alla documentazione di gara e allo Schema di Accordo Quadro, si chiede cortesemente di confermare che:

1. tutti i diritti di proprietà intellettuale del Fornitore preesistenti alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti Esecutivi, nonché quelli sviluppati in modo autonomo e indipendente rispetto agli stessi ("IP Preesistente"), ancorché incorporati, richiamati o utilizzati nell'ambito dei materiali, elaborati o deliverable forniti, rimangano di esclusiva titolarità del Fornitore;
2. all'Amministrazione Contraente sia riconosciuto esclusivamente un diritto di licenza d'uso sull'IP Preesistente, non esclusivo e limitato a quanto necessario per utilizzare i deliverable conformemente allo scopo previsto dall'Accordo Quadro o dal Contratto Esecutivo, o comunque alle finalità per le quali tali deliverable sono stati concepiti e predisposti, senza alcun trasferimento o cessione della titolarità dell'IP Preesistente.

Si chiede, pertanto, di confermare la correttezza della suddetta interpretazione ovvero, in alternativa, di indicare espressamente il diverso regime di proprietà intellettuale che si intende applicare, con particolare riferimento alla distinzione tra diritti sui risultati specificamente sviluppati per l'Amministrazione e diritti su componenti, metodologie e soluzioni proprietarie del Fornitore.

RISPOSTA:

Si conferma. Resterà di proprietà dell'Amministrazione unicamente quanto prodotto/realizzato dal Fornitore (deliverable, elaborati, report ecc.) in favore della stessa in esecuzione del Contratto esecutivo.

63. Domanda

Rif. Capitolato d'Oneri

Si rileva che nel Capitolato d'Oneri è richiamato il documento denominato:

"Dichiarazione per conto di terzi: dati titolari effettivi e conflitto di interesse".

Non è stato tuttavia possibile individuare tale documento tra gli allegati pubblicati nella documentazione di gara attualmente disponibile sul Sistema.

Si chiede pertanto di voler confermare se il documento corrisponda ad uno degli allegati già disponibili (ed eventualmente indicarne il relativo riferimento) ovvero, qualora non fosse già presente, di procedere alla sua pubblicazione.

RISPOSTA:

Il documento cui si fa riferimento nella richiesta non fa parte della documentazione relativa all'iniziativa in oggetto.

Il modulo corretto è:

ID 2865 - AQ DT - Allegato n. 11 al CdO - Facsimile Dichiarazione Dati titolare effettivo.docx

64. Domanda

Si chiede di mettere a disposizione l'Allegato 15 - Facsimile dichiarazione per conto di terzi Dati Titolare Effettivo e conflitto di interessi, in quanto quello pubblicato risulta illeggibile.

RISPOSTA:

Si veda la risposta alla domanda n. 33.

65. Domanda

Con riferimento a quanto previsto all'art. 10, del Capitolato d'Oneri di gara, in merito all'obbligo di trasmissione della relazione attestante l'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, si rappresenta quanto segue.

Il D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 ha introdotto l'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023, il cui articolo 1 distingue espressamente:

- al comma 1, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 198/2006;
- ai commi 2 e 3, gli operatori economici diversi da quelli di cui al comma 1 e con almeno quindici dipendenti, ai quali soli si applica l'obbligo di redazione e trasmissione della relazione di genere e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, nonché la trasmissione alle rappresentanze sindacali.

Ne consegue che per gli operatori economici soggetti all'obbligo di cui all'art. 46 del D.Lgs. 198/2006 la normativa primaria non prevede l'ulteriore obbligo di produrre la relazione ex L. 68/1999, né quello di trasmetterla alle rappresentanze sindacali.

Tale disciplina, in quanto contenuta in una fonte normativa primaria, prevale su eventuali indicazioni difformi contenute in atti di soft law, quali le linee guida ANAC o le Linee guida della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia (D.M. 20 giugno 2023), che hanno natura non vincolante e non possono introdurre obblighi ulteriori o più gravosi rispetto a quelli espressamente previsti dalla legge, in ossequio al principio di gerarchia delle fonti.

Si rileva, tuttavia, che tale distinzione normativa non risulta integralmente recepita nel Capitolato d'Oneri di gara (art 10) né nel modello di Domanda di partecipazione – Allegato 1.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di voler confermare che, per gli operatori economici soggetti all'art. 46 del D.Lgs. 198/2006, la produzione del rapporto sulla situazione del personale esaurisca gli adempimenti richiesti, senza necessità di presentare anche la relazione di cui alla Legge n. 68/1999.

RISPOSTA:

Non si conferma. Trattandosi di iniziativa a cui le Amministrazioni possono aderire per la realizzazione di progetti finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, valgono le disposizioni speciali in materia e si applica pertanto quanto richiesto dalla documentazione di gara.

66. Domanda

Il presente quesito è formulato rispetto alla documentazione di gara ID 2865 ma è posto anche alla luce di quanto espresso all'interno della documentazione di gara ID 2860 il cui Capitolato Tecnico Speciale prevede espressamente che "per un supporto strutturato e metodologico l'Amministrazione dovrà ricorrere ai servizi di demand e PMO resi disponibili nell'AQ Digital Transformation". Con riferimento al paragrafo 5.1.1.3 del Capitolato Tecnico Speciale ID 2865 (CTS), laddove si stabilisce che "L'Amministrazione potrà richiedere l'attività di demand solo se ha attivo almeno un Contratto esecutivo sui lotti 1 o 2 della presente iniziativa", si chiede di confermare se tale previsione sia da considerarsi un rifiuto o se necessiti di una rilettura estensiva, alla luce delle seguenti considerazioni sistematiche desunte dalla documentazione di gara:

- a. Logica di coordinamento preventivo: Il Capitolato Tecnico Generale (CTG), al paragrafo 6.3, esplicita che l'Amministrazione può aderire ai lotti di PMO/Demand in una "logica di coordinamento preventivo, contestuale e/o successivo" rispetto alla realizzazione di progetti coerenti con il Piano Triennale. Un vincolo che subordina il Demand alla previa attivazione di un contratto sui Lotti 1 o 2 vanificherebbe la natura "preventiva" del servizio, impedendo al Fornitore di supportare l'ente nella fase di assessment e definizione della strategia iniziale.
- b. Perimetro dei contratti monitorati: Il CTG e il CTS chiariscono ripetutamente che i servizi dei Lotti 3 e 4 hanno l'obiettivo di supportare programmi che ricadono nel perimetro dei Lotti 1 e 2, ma anche progetti realizzati al di fuori di essi, purché rientranti negli strumenti di acquisto del Piano delle Gare Strategiche ICT (es. Gara ID 2860). Limitare l'attività di Demand alla sola presenza di un contratto sui Lotti 1 o 2 di questa gara appare in contrasto con l'ampio perimetro di governance centralizzata delineato dalla stazione appaltante.
- c. Supporto alla definizione dei fabbisogni: Il servizio di Demand Management è finalizzato alla "comprensione dei requisiti di business" e alla "identificazione delle esigenze". Inoltre, il CTG (par. 6.4) prevede esplicitamente il caso in cui un'Amministrazione affidi "preliminarmente un contratto nell'ambito del Lotto 3 o del Lotto 4, comprendente anche il servizio di Demand Management" per poi procedere successivamente all'affidamento sui Lotti 1 e 2 o altre Gare Strategiche. Tale

previsione conferma che il servizio di Demand può (e spesso deve) precedere l'attivazione dei contratti "core".

- d. Valutazioni Comparative: Tra le attività previste per i servizi di Demand (Lotti 3 e 4) rientra il supporto alla "valutazione comparativa delle diverse soluzioni di migrazione in cloud ammissibili". Tale analisi è per sua natura propedeutica alla scelta della strategia e, dunque, precedente all'attivazione di un contratto esecutivo di digitalizzazione (Lotti 1 o 2).

Tutto ciò premesso, si chiede di confermare che l'attività di Demand Management possa essere attivata dall'Amministrazione indipendentemente dalla presenza di un contratto attivo sui Lotti 1 e 2, ogniquale volta sussista l'esigenza di pianificare e coordinare progetti rientranti nel più ampio perimetro del Piano Triennale e delle Gare Strategiche ICT.

RISPOSTA:

Non si conferma.

Come previsto al par. 5.1.1.3 *Modalità di erogazione e remunerazione* del Capitolato Tecnico Speciale, *"L'Amministrazione potrà richiedere l'attività di demand solo se ha attivo almeno un Contratto esecutivo sui lotti 1 o 2 della presente iniziativa"*, essendo tale attività rivolta principalmente a supportare l'Amministrazione nel percorso di evoluzione tecnologica e non di strategia o di processo.

67. Domanda

Rif. paragrafo 5.1.2.3 del Capitolato Tecnico Speciale

Con riferimento al paragrafo 5.1.2.3 del Capitolato Tecnico Speciale (e a quanto riportato nella Tabella 2d del Capitolato d'Oneri), laddove si stabilisce che il servizio di Monitoraggio (L3.P2/L4.P2) sia "acquisibile solo subordinatamente all'acquisto di uno dei servizi L3.P1 e L4.P1 PMO e demand", si chiede di confermare se tale previsione sia da considerarsi un refuso per le seguenti motivazioni:

- a. Indipendenza delle attività: Il paragrafo 5.1.2 del CTS specifica testualmente che le attività di supporto alla gestione e monitoraggio (tra cui benchmarking, stima del TCO, analisi di congruità) "potranno essere richieste dall'Amministrazione anche singolarmente". Il vincolo di subordinazione del par. 5.1.2.3 renderebbe impossibile la richiesta singola, costringendo l'Amministrazione ad attivare un servizio di PMO anche qualora disponga già di proprie strutture di governance.
- b. Natura propedeutica di alcune prestazioni: Tra le prestazioni del servizio L3.P2/L4.P2 rientrano il supporto alla stesura dei Piani dei Fabbisogni per le gare strategiche e le analisi di mercato. Tali attività sono per definizione preliminari a qualunque fase di coordinamento progettuale (PMO) e dovrebbero poter essere attivate autonomamente per consentire all'Amministrazione di valutare la fattibilità dei propri programmi.
- c. Supporto a contratti esterni: Il servizio di monitoraggio può essere applicato a contratti realizzativi di altre Gare Strategiche (es. ID 2860). In tali casi, l'esigenza di monitoraggio tecnico-economico del RUP potrebbe non coincidere con la necessità di un servizio di PMO strutturato su questa iniziativa, rendendo il vincolo di subordinazione un ostacolo all'efficienza amministrativa.

d. Coerenza sistematica: Si rileva che una simile limitazione non appare coerente con la logica di "coordinamento preventivo, contestuale e/o successivo" citata al paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico Generale, che dovrebbe garantire la massima modularità nell'accesso ai servizi di supporto. Tutto ciò premesso, si chiede di confermare che il servizio di Supporto alla gestione e Monitoraggio (L3.P2/L4.P2) possa essere attivato dall'Amministrazione in modo autonomo e indipendente dall'acquisto dei servizi di PMO e Demand, laddove sussistano specifiche esigenze tecniche o di monitoraggio di contratti strategici già in essere

RISPOSTA:

Non si conferma.

Come previsto al par.5.1.2 Servizio Supporto alla gestione e Monitoraggio dei progetti e dei programmi collegati alle iniziative strategiche ICT, *"L'obiettivo del servizio è fornire supporto complementare ai servizi di PMO"*

68. Domanda

Il presente quesito è posto in coerenza a quanto espresso nella Domanda 166 alla Gara Consip ID 2860 ed alla risposta fornita dalla SA a cui si rimanda.

Rif. Capitolato Tecnico Generale (CTG), Paragrafo 6.2.3, "Il Fornitore sarà obbligato a rifiutare la RPF (e quindi predisporre il "Piano Operativo" di cui infra) qualora ...

- ricorrano le ipotesi di cui al vincolo di partecipazione e del vincolo di esecuzione (cfr. par. 6.4. del presente Capitolato Tecnico Generale e Capitolato d'Oneri)"

In riferimento al citato vincolo di incompatibilità previsto al paragrafo 6.2.3 del CTG nel combinato rispetto a quanto espresso al successivo paragrafo 6.4, che afferma che un'Amministrazione non potrà affidare un Contratto Esecutivo nell'ambito del Lotto demand e PMO ad un operatore a cui abbia già affidato preliminarmente un Contratto Esecutivo nell'ambito dei Lotti 1 e 2 della presente iniziativa o dei Lotti realizzativi delle altre Gare strategiche ICT (vincolo di esecuzione)" con successiva indicazione che il "suddetto vincolo opera anche nei confronti del subappaltatore" e considerato che al paragrafo 2. si specifica che l'obiettivo sia di consentire "alle Amministrazioni di disporre di un contratto che prescindendo dalla tecnologia e che si focalizzi sulle componenti propedeutiche all'implementazione di progetti ICT da realizzare con gli appositi contratti strategici e implementando al contempo un modello centralizzato di governance delle gare strategiche", si chiede di confermare che tale divieto di sovrapposizione dei ruoli (Esecutore vs Controllore) debba intendersi riferito all'Amministrazione Contraente nella sua interezza e non limitatamente al singolo progetto o ambito applicativo.

Nello specifico, si chiede di confermare che un operatore economico (o impresa parte del suo RTI/Gruppo societario), titolare di un contratto per servizi applicativi presso una specifica Amministrazione, sia tenuto a rifiutare qualsiasi Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) per servizi di PMO emessa dalla medesima Amministrazione, anche qualora tale richiesta verta su un ambito tematico o tecnologico distinto, in quanto la funzione di governance del PMO si estende trasversalmente agli investimenti e al percorso di trasformazione digitale dell'Ente nel suo complesso

RISPOSTA:

Si conferma.

69. Domanda

Rif. par. 18.1.2 del Capitolato d'Oneri

Con riferimento al criterio di valutazione C02 dei Lotti 3 e 4 (par. 18.1.2 del Capitolato d'Oneri), il quale richiede una proposta metodologica per rilevare la soddisfazione delle Amministrazioni rispetto ai risultati dei servizi del Lotto 1 (o 2) della presente gara e di 'altri contratti strategici', si chiede di chiarire quanto segue:

- a. Se per 'altri contratti strategici' si debba intendere esclusivamente quelli stipulati su Gare Strategiche ICT Consip (es. Gara ID 2860) attivati successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro ID 2865.
- b. Se il fornitore sia tenuto a monitorare e rilevare la soddisfazione anche su contratti già in essere al momento dell'attivazione del servizio, stipulati su precedenti iniziative strategiche o nell'ambito del PNRR Misura 1. Tale chiarimento è ritenuto essenziale per il corretto dimensionamento dell'impegno richiesto e per la formulazione di una proposta metodologica coerente con il carico di lavoro effettivo."

RISPOSTA:

Con riferimento al quesito sub a), si conferma.

Con riferimento al quesito sub b), non si conferma.

70. Domanda

Rif. paragrafo 5.1.2 del Capitolato Tecnico Speciale

Con riferimento al paragrafo 5.1.2 del Capitolato Tecnico Speciale, laddove si include la progettazione di un 'modello operativo di rilevazione della Customer Satisfaction' tra le attività del servizio di Supporto e Monitoraggio (P2), e considerando che il Capitolato d'Oneri (par. 18.1.2) prevede due distinti criteri di valutazione:

- C02: specificamente dedicato alla proposta metodologica di Customer Satisfaction (6 punti);
- C07: dedicato alla proposta per il servizio di Supporto e Monitoraggio (5 punti), con un elenco di 5 ambiti specialistici (SLA, Conformità, Mercato, TCO, Congruità).

Si chiede di confermare che, ai fini della valutazione dell'esaustività della proposta tecnica la proposta metodologica di "Customer satisfaction" e il "sistema di Customer satisfaction" debbano essere descritti nel § C02 della proposta tecnica e valutati secondo quanto espresso nel criterio C02; si conferma, pertanto che il § C07 della proposta tecnica non debba comprendere la descrizione modello operativo di rilevazione puntuale della Customer Satisfaction né che tale tema debba essere oggetto di valutazione del criterio C07.

RISPOSTA:

Fermo il rispetto di tutti i requisiti minimi da Capitolato e tenuto conto che i due criteri citati nel quesito attengono ad uno stesso macro servizio, cioè **“Supporto alla gestione e Monitoraggio dei progetti e dei programmi collegati alle iniziative strategiche ICT”**, ma a sotto-attività differenti, ossia, da una parte quelle di gestione e monitoraggio (C02) e, dall'altra, quelle di Customer Care (C07), ai fini della predisposizione della propria Offerta tecnica, ciascun concorrente sarà libero di fornire gli elementi che reputa più opportuni e confacenti rispetto alle richieste del singolo criterio.

71.Domanda

Rif. Capitolo 4 del Capitolato Tecnico Generale

Con riferimento a quanto previsto al § 4 del Capitolato Tecnico Generale, ove si stabilisce che i servizi di PMO possano essere affidati con riferimento a progetti/programmi rientranti negli strumenti di acquisto individuati nel Piano Triennale 2024-2026, si chiede di chiarire l'ambito applicativo della disposizione nel caso in cui tali progetti/programmi siano realizzati mediante Convenzioni stipulate con soggetti aggregatori, centrali di committenza o fornitori di servizi integrati che si approvvigionano a loro volta attraverso Accordi Quadro strategici.

In particolare, si rappresenta che, in tali ipotesi, le singole Amministrazioni beneficiarie delle prestazioni non risultano formalmente titolari di Contratti Esecutivi sui Lotti 1 o 2 o altri Accordi Strategici, poiché l'approvvigionamento dei servizi IT avviene tramite ordini diretti o convenzioni di servizio regolate da rapporti di in-house providing tra la PA e il fornitore di servizi integrati. Ciò avviene pur beneficiando l'Amministrazione di interventi di digitalizzazione di importo anche significativo, potenzialmente assoggettabili ad attività di PMO e monitoraggio ai sensi dei Lotti 3 e 4.

Si chiede pertanto di confermare che tali Amministrazioni possano comunque procedere alla stipula di Contratti Esecutivi afferenti ai Lotti 3 o 4 per attività di PMO e monitoraggio riferite ai progetti/programmi così realizzati, anche in assenza di un Contratto Esecutivo direttamente sottoscritto sui Lotti 1 o 2 o su altri Accordi Quadro Strategici.

Diversamente, si determinerebbe una situazione in cui Amministrazioni che beneficiano di interventi di digitalizzazione realizzati nell'ambito degli strumenti del Piano Triennale non potrebbero accedere ai servizi di monitoraggio previsti dall'Accordo Quadro, con conseguente disallineamento rispetto alla ratio complessiva dell'iniziativa e potenziale compressione delle finalità di governance e controllo sottese ai Lotti 3 e 4..

RISPOSTA:

Non si conferma. Fermo il vincolo di esecuzione di cui al par. 6.4 del Capitolato tecnico generale, che si applica nei termini indicati al predetto paragrafo, come ribadito alla risposta alla domanda n. 3, a cui si rinvia, nel caso in cui l'affidamento dei Contratti Esecutivi sui Lotti 1 o 2 o altri Accordi Strategici avvenga per il tramite di una Società in house/soggetto aggregatore, quest'ultimo sarà tenuto a indicare per quale/i Amministrazione/i effettua l'affidamento medesimo (par. 6.2.2 del Capitolato tecnico

generale). Per cui, laddove una o più delle Amministrazioni di cui sopra, in quanto beneficiaria delle prestazioni di cui ai menzionati contratti stipulati dalla Società in house/Soggetto aggregatore, intendesse, per suo conto, in qualità di Stazione appaltante, effettuare un ordinativo sui lotti di PMO della presente iniziativa, sarebbe facultata di farlo.

72. Domanda

Si chiede di chiarire se il riferimento al "Piano Triennale 2024-2026", richiamato nelle definizioni di "Contratti Strategici" e "Gare Strategiche", debba intendersi esteso anche alle successive edizioni del Piano Triennale che dovessero essere formalmente adottate nel corso della durata dell'Accordo Quadro.

RISPOSTA:

Si conferma.

73. Domanda

Il Capitolato d'Oneri (nota 1 alle tabelle dei servizi L3 e L4) stabilisce che il corrispettivo del servizio L3.P1/L4.P1 "non potrà eccedere il 10% del valore economico complessivo del programma monitorato". Il Capitolato Tecnico Speciale (par. 5.1.1.3) specifica che "il corrispettivo del servizio non potrà superare il valore economico corrispondente al 10% del valore del programma monitorato" e che "nell'ipotesi di più contratti da monitorare, il 10% dovrà essere calcolato sul contratto di importo maggiore".

Premesso che, in considerazione delle specificità ed incomprimibilità delle attività rientranti nel perimetro e tra cui:

- la verifica e monitoraggio delle milestone progettuali con identificazione delle criticità, proposta di azioni correttive e soluzioni per la gestione dei rischi a fronte di problematiche;
- il supporto all'Amministrazione nella verifica della qualità attesa dei deliverable dei progetti componenti il programma monitorato e nella valutazione della performance dei servizi erogati sui progetti componenti il programma;

tale vincolo potrebbe generare, in taluni scenari operativi, una remunerazione inferiore al costo delle attività minime obbligatorie descritte nel Capitolato, si chiede di chiarire:

1. cosa si intende per "programma monitorato" quando l'Amministrazione è titolare di contratti su gare strategiche diverse con fornitori distinti. In particolare, il calcolo del 10% si applica rispetto al valore cumulato di tutti i contratti monitorati o rispetto al solo contratto di importo maggiore, indipendentemente dal numero di contratti in essere?
2. In presenza di più contratti esecutivi attivi afferenti a diverse gare strategiche, il limite del 10% si calcola separatamente per ciascun contratto esecutivo di PMO o in maniera aggregata?
3. Come si calcola il 10% nel caso in cui i contratti realizzativi sottoposti a monitoraggio subiscano variazioni in corso d'opera (quinto d'obbligo, proroghe)?

4. i riferimenti a “programma monitorato” o a “contratti da monitorare” va inteso quale obbligo di attivazione da parte delle amministrazioni dei servizi L3-L4.P2?.

RISPOSTA:

Con riferimento ai quesiti 1) e 2), per programma monitorato si intende l'insieme di progetti, anche afferenti a più contratti in essere pure con diversi fornitori e, nell'ipotesi di più contratti da monitorare, anche afferenti a diverse gare strategiche, come previsto dal par. **5.1.1.3 Modalità di erogazione e remunerazione** del Capitolato tecnico speciale, il 10% dovrà essere calcolato sul contratto di importo maggiore.

Con riferimento al quesito 3), valgono, anche per i lotti PMO e quindi per i Contratti esecutivi che le Amministrazioni andranno a stipulare in adesione agli stessi, le stesse possibilità di modifica contrattuale di cui all'art. 120 del Codice, previste per i contratti scaturenti dai lotti 1 e 2 della presente iniziativa e per quelli realizzativi derivanti dalle altre gare strategiche, per cui, all'occorrenza, l'Amministrazione potrà disporre del sesto quinto, della proroga e delle altre opzioni di modifica ivi previste, in accordo a quanto stabilito dall'Accordo Quadro e dal menzionato art. 120.

Con riferimento al quesito 4), lo stesso non è chiaro.

74.Domanda

In relazione ai lotti 3 e 4 (PMO e monitoraggio), considerata la natura fiduciaria delle funzioni affidate e la necessità di garantire un'effettiva autonomia di giudizio nell'esercizio delle attività di monitoraggio ed escalation, si chiede di chiarire in che modo e secondo quali criteri, in sede di affidamento dei contratti esecutivi, la Stazione Appaltante sarà chiamata a valutare l'indipendenza del fornitore.

In particolare, si chiede di chiarire come tale valutazione venga effettuata nei casi in cui il medesimo operatore economico, o soggetti a esso collegati, svolgano – anche indirettamente e presso altre Amministrazioni – incarichi che comportino attività di realizzazione applicativa o di definizione strategica di iniziative ICT analoghe o correlate, anche se affidate nell'ambito di altri strumenti di acquisto o lotti Consip, e comunque qualora tali incarichi risultino idonei a incidere sull'autonomia di giudizio richiesta per le funzioni di PMO e monitoraggio, anche in assenza di coincidenza del perimetro progettuale, ferma restando l'assenza di preclusioni alla partecipazione previste dalla lex specialis.

RISPOSTA:

Le amministrazioni dovranno dare attuazione al vincolo di esecuzione previsto dal par. 6.4 del Capitolato tecnico generale. Non sarà pertanto richiesta alcuna valutazione ulteriore, a meno di specifiche esigenze della singola Amministrazione.

75.Domanda

Considerata la funzione fiduciaria e trasversale dei servizi di PMO e monitoraggio di cui ai lotti 3 e 4, si chiede di chiarire se, ai fini della valutazione dell'effettiva indipendenza del fornitore, possano rilevare

anche situazioni di ruoli incrociati svolti dal medesimo operatore economico, o da soggetti a esso collegati, in qualità di fornitore realizzativo o strategico presso altre Amministrazioni, qualora tali ruoli risultino idonei a incidere sull'autonomia di giudizio e sulla capacità di escalation richiesta per le funzioni di PMO e monitoraggio, anche in assenza di coincidenza del perimetro progettuale..

RISPOSTA:

Si veda la risposta alla domanda n. 74.

76.Domanda

In relazione ai lotti 3 e 4, si chiede se, in sede di affidamento dei contratti esecutivi, sia ritenuta ammissibile la richiesta di una dichiarazione rafforzata di indipendenza sostanziale del fornitore PMO, comprensiva dell'assenza di interessi economici diretti o indiretti, anche tramite soggetti collegati, nelle attività di realizzazione o di definizione strategica afferenti alle iniziative ICT oggetto di monitoraggio..

RISPOSTA:

Posto che la richiesta di una "dichiarazione rafforzata di indipendenza sostanziale del fornitore PMO" non è prevista ai fini dell'attuazione del vincolo di esecuzione di cui al par. 6.4 del Capitolato tecnico generale, Consip, come previsto dall'Accordo Quadro, potrà effettuare ogni più opportuna verifica ai fini di accertare che il predetto vincolo sia rispettato e l'Amministrazione potrà, se del caso, segnalare a Consip stessa ogni eventuale circostanza in tal senso rilevante.

77.Domanda

Considerato che:

- il Capitolato Tecnico Generale dell'AQ ID 2860 stabilisce che "i servizi di Project Management Office (PMO) non sono previsti nell'ambito dell'iniziativa poiché verranno centralizzati nella gara Digital Transformation...";
- che nella premessa formulazione il riferimento ai "servizi di Project Management Office" debba intendersi omnicomprensiva dell'intera gamma dei servizi compresi nel perimetro degli appositi lotti della gara Digital Transformation;
- il medesimo documento precisa che "le attività di demand e PMO hanno lo scopo di supportare l'Amministrazione nell'organizzazione, pianificazione, controllo e coordinamento generale delle attività afferenti ai servizi applicativi...";
- il Capitolato Tecnico Speciale dell'AQ ID 2860 prevede espressamente che "per un supporto strutturato e metodologico l'Amministrazione dovrà ricorrere ai servizi di demand e PMO resi disponibili nell'AQ Digital Transformation.";
- il tenore letterale della formulazione sopra richiamata, mediante l'utilizzo del termine "dovrà", parrebbe perfino configurare il ricorso ai servizi di Demand e PMO della Digital Transformation quale

modalità ordinaria o comunque prescrittiva per il supporto metodologico, a prescindere dal grado di autonomia dell'Amministrazione nella definizione del fabbisogno;

- il modello di funzionamento dell'AQ ID 2860 presuppone l'invio di una RPF corredata da un Piano dei Fabbisogni già strutturato, contenente tra l'altro l'indicazione dei servizi, delle caratteristiche qualitative e dei dimensionamenti, e che per la predisposizione di tali contenuti un'Amministrazione possa non essere autonoma e necessitare di un supporto metodologico di Demand;
- il modello di funzionamento dell'AQ ID 2865 indica una correlazione tra l'attivazione dei servizi di Supporto alla gestione e Monitoraggio dei progetti e dei programmi collegati alle iniziative strategiche ICT entro cui rientra il supporto alla predisposizione del Piano dei Fabbisogni e il Servizio PMO e demand di progetti/programmi di iniziative strategiche ICT nonché un vincolo tra l'attivazione di questo rispetto all'attivazione di servizi rientranti nel perimetro di Lotto 1 e 2;

si chiede di confermare che, laddove l'attività sia finalizzata esclusivamente alla strutturazione del fabbisogno propedeutico alla successiva attivazione di un CE nell'ambito dell'AQ ID 2860 o di altra Gara Strategica, un'Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di indipendenza specificati nella documentazione di gara, possa attivare i necessari servizi ricompresi nei Lotti 3 o 4 di PMO Digital Transformation anche qualora non abbia attivato Contratti Esecutivi sui Lotti 1 o 2 (Strategia), e che pertanto, costituisca un refuso il vincolo espresso all'interno del § 5.1.1.3 del Capitolato Tecnico Speciale

RISPOSTA:

Non si conferma. Si veda la risposta alla domanda n. 66.

78. Domanda

Rif. par. 7.1 del Capitolato d'Oneri

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede un chiarimento in merito al requisito di idoneità professionale di cui al par. 7.1 del Capitolato d'Oneri, che prevede l'“iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane oppure presso i competenti Ordini professionali per attività pertinenti con quelle oggetto della procedura”.

In particolare, si chiede di confermare che un'università non statale legalmente riconosciuta, ente non commerciale non soggetto per legge all'iscrizione nel Registro delle Imprese, sia ammessa alla procedura in qualità di operatore economico ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 36/2023, qualora: a) svolga, in coerenza con il proprio statuto e le proprie finalità istituzionali, attività di ricerca applicata, consulenza e supporto tecnico-scientifico pienamente pertinenti con i servizi oggetto dell'appalto; b) sia in grado di comprovare la propria idoneità professionale mediante documentazione alternativa (atto istitutivo, statuto, esperienze pregresse analoghe), ferma restando l'assenza di un obbligo normativo di iscrizione camerale.

Si chiede altresì di confermare che, in tale ipotesi, la mancata iscrizione alla CCIAA non costituisca causa di esclusione, in quanto requisito non esigibile per soggetti che, per natura giuridica, non possono esservi iscritti...

RISPOSTA:

Si conferma.

79. Domanda

Rif. par. 5.1.1.3 del Capitolato Tecnico Speciale

Con riferimento alla gara "Digital Transformation 3" (ID 2865), il par. 5.1.1.3 del Capitolato Tecnico Speciale dispone che:

"L'Amministrazione potrà richiedere l'attività di demand solo se ha attivo almeno un Contratto esecutivo sui lotti 1 o 2 della presente iniziativa."

mentre il Capitolato Tecnico Generale, al par. 6.4, prevede la possibilità che:

"[...] l'Amministrazione abbia affidato preliminarmente un contratto nell'ambito del Lotto 3 o del Lotto 4, comprendente anche il servizio di Demand Management e/o le attività di Analisi Comparativa, Piano dei Fabbisogni, verifica dei Piani Operativi nell'ambito del servizio di Supporto al Monitoraggio e, successivamente, intenda procedere con l'affidamento del conseguente contratto nell'ambito del Lotto 1 o del Lotto 2 o nell'ambito dei lotti applicativi delle altre Gare strategiche ICT."

Alla luce della formulazione letterale dei suddetti paragrafi, si chiede di confermare che sia possibile per un'Amministrazione stipulare preventivamente Contratti Esecutivi nell'ambito dei Lotti 3 e 4 rispetto ai Lotti 1 e 2 dell'AQ Consip "Digital Transformation 3", o rispetto ai lotti realizzativi delle altre Gare strategiche ICT - al fine di richiedere supporto inerente attività di Demand Management e/o le attività di Analisi Comparativa, Piano dei Fabbisogni, verifica dei Piani Operativi - senza che l'Amministrazione stessa abbia necessariamente attivi Contratti Esecutivi nell'ambito del Lotto 1 o del Lotto 2 dell'AQ Consip "Digital Transformation 3".

RISPOSTA:

Non si conferma, si veda altresì la risposta alla domanda n. 66.

80. Domanda

Rif. par. 6.2.3 del Capitolato Tecnico Generale

Con riferimento alla gara "Digital Transformation 3" (ID 2865), il par. 6.2.3 del Capitolato Tecnico Generale dispone che:

"Il Fornitore sarà obbligato a rifiutare la RPF (e quindi predisporre il "Piano Operativo" di cui infra) qualora:

[...]

- la RPF nell'ambito dei Lotti PMO preveda un importo superiore al 10% del corrispondente Contratto Esecutivo da monitorare; nell'ipotesi di più contratti da monitorare, il 10% dovrà essere calcolato sul contratto di importo maggiore."

Il par. 6.3 del Capitolato Tecnico Generale, precisa ulteriormente che:

“[...] nell’ambito del presente AQ, relativamente ai Lotti 3 e 4, l’Amministrazione non potrà stipulare Contratti Esecutivi il cui valore sia superiore al 10% dell’importo dei corrispondenti Contratti Esecutivi da monitorare.”

Inoltre, il par. 5.1.1.3 del Capitolato Tecnico Speciale, in riferimento al Servizio PMO e demand di progetti/programmi di iniziative strategiche ICT - codici servizio: L3.P1 e L4.P1, dispone che:

“[...] il corrispettivo del servizio non potrà superare il valore economico corrispondente al 10% del valore del programma monitorato.”

Alla luce della formulazione letterale dei suddetti paragrafi, si chiede di confermare che il vincolo del 10% (di cui sopra) è da applicare unicamente nei confronti dei Contratti esecutivi da monitorare e non sul totale dei Contratti Esecutivi stipulati dall’Amministrazione.

In particolare, si chiede di confermare che, nel caso in cui un’Amministrazione:

1. abbia stipulato molteplici Contratti Esecutivi nell’ambito del Lotto 1 o del Lotto 2 dell’AQ Consip “Digital Transformation 3” (di seguito Lotto 1 o Lotto 2) o nell’ambito dei lotti realizzativi delle altre Gare strategiche ICT,
2. abbia già attivato un primo Contratto Esecutivo nell’ambito del Lotto 3 o del Lotto 4 dell’AQ Consip “Digital Transformation 3” (di seguito Lotto 3 o Lotto 4), per monitorare uno solo o una parte del totale dei Contratti Esecutivi già attivi, (rispettando il vincolo del 10% così come definito dai paragrafi richiamati),

la stessa possa stipulare un nuovo Contratto Esecutivo, nell’ambito del Lotto 3 o del Lotto 4, per monitorare uno o più Contratti Esecutivi, nell’ambito del Lotto 1 o del Lotto 2 o nell’ambito di lotti realizzativi afferenti alle altre Gare strategiche ICT, ancora non oggetto di monitoraggio, nel rispetto del limite del 10%, calcolato sull’importo dei Contratti Esecutivi da monitorare.

Esempio illustrativo

Si riporta di seguito un esempio illustrativo riguardo alla richiesta di chiarimento formulata.

L’Amministrazione X ha attivato i seguenti Contratti Esecutivi:

- Contratto Esecutivo 1 (Lotto 1 – AQ Consip Digital Transformation 3 - ID 2865): importo € 2.000.000,00
- Contratto Esecutivo 2 (Lotto 1 – AQ Consip Servizi Applicativi in ottica Cloud per le PAC 4 - ID 2860): importo € 1.000.000,00
- Contratto Esecutivo 3 (Lotto 1 – Servizi Applicativi in ottica Cloud per le PAC 4 - ID 2860): importo € 1.500.000,00
- Contratto Esecutivo 4 (Lotto 3 – AQ Consip Digital Transformation 3 - ID 2865) avente ad oggetto il monitoraggio del Contratto Esecutivo 1 e del Contratto Esecutivo 2: importo € 200.000,00 € -

L’Amministrazione X intende ora attivare:

- Contratto Esecutivo 5 (Lotto 3 – AQ Consip Digital Transformation 3 - ID 2865) avente ad oggetto il monitoraggio del solo Contratto Esecutivo 3: importo € 150.000,00 €

Si chiede di confermare che l'Amministrazione X possa stipulare il Contratto Esecutivo 5 ipotizzato.

RISPOSTA:

Si conferma.

81. Domanda

Rif. par. 18.1.2 del Capitolato d'Oneri

Con riferimento alla gara "Digital Transformation 3" (ID 2865), il par. 18.1.2 del Capitolato d'Oneri al criterio di valutazione C03 "Rilevazione del miglioramento del livello di digitalizzazione delle PAC/PAL utilizzatrici dell'AQ" per i Lotti 3 e 4 riporta:

"Il concorrente descriva la proposta metodologica e operativa finalizzata a rilevare il miglioramento del livello di digitalizzazione delle PAC/PAL grazie all'utilizzo dei servizi dell'AQ."

In riferimento all'espressione "dell'AQ" riportata sia nel titolo sia nel contenuto citato del sopra-criterio di valutazione C03, si chiede di confermare che si intende "di Gare Strategiche Consip".

In caso contrario, il solo utilizzo dell'Accordo Quadro Digital Transformation ed. 3 sarebbe da intendere come elemento di miglioramento del livello di digitalizzazione delle PAC/PAL, in contrasto anche con quanto riportato successivamente dal criterio di valutazione:

"La proposta dovrà descrivere: [...] la proposta di indicatori di rilevazione per acquisizioni collegate con gli obiettivi di digitalizzazione ed in particolare con quelli previsti da:

- PT 2024-2026 nell'ambito delle Gare Strategiche Consip o di progetti/programmi di digitalizzazione avviati dalla PAC in adesione agli strumenti di acquisto individuati nello stesso Piano Triennale AgID;
- Decennio Digitale Europeo 2030;
- Linee Guida AgID sull'utilizzo dell'IA."

RISPOSTA:

Non si conferma, il riferimento all'AQ è corretto. Il criterio, infatti, si riferisce al livello di digitalizzazione raggiunto dalle Amministrazioni fruitrici dei servizi oggetto della presente iniziativa e del valore aggiunto derivante dagli stessi e, come pure riportato nel criterio stesso e nella richiesta di chiarimento, si richiede altresì al concorrente di formulare una proposta di indicatori finalizzati alla rilevazione del raggiungimento di obiettivi di digitalizzazione anche nell'ambito di ulteriori Gare strategiche.

82. Domanda

Rif. par. 18.1.2 del Capitolato d'Oneri

Con riferimento alla gara "Digital Transformation 3" (ID 2865), il par. 18.1.2 del Capitolato d'Oneri al criterio di valutazione C03 "Rilevazione del miglioramento del livello di digitalizzazione delle PAL utilizzatrici dell'AQ" per il Lotto 4 riporta:

“Il concorrente descriva la proposta metodologica e operativa finalizzata a rilevare il miglioramento del livello di digitalizzazione delle PA grazie all'utilizzo dei servizi dell'AQ. Il concorrente descriva la proposta metodologica e operativa finalizzata a rilevare il miglioramento del livello di digitalizzazione delle PAL grazie all'utilizzo dei servizi dell'AQ.”

Si chiede di confermare che il primo periodo citato è un refuso, e che il criterio di valutazione si riferisce unicamente a “rilevare il miglioramento del livello di digitalizzazione delle PAL grazie all'utilizzo dei servizi dell'AQ” e non di tutte le PA.

RISPOSTA:

Non è un refuso. Trattandosi di criterio relativo alle PAL, ogni riferimento alla PA/Amministrazione è da intendersi all'Amministrazione locale.

83. Domanda

Rif. Capitolato D'Oneri par. 18.1.2

Con riferimento al Capitolato D'Oneri par. 18.1.2 Lotti 3 e 4, i criteri C12 e C13 richiedono di illustrare 2 best practice maturate [...] presso Pubbliche Amministrazioni.

Si chiede conferma che:

- Per il lotto 3 siano valutate unicamente le best practice maturate specificatamente su progetti per Pubbliche amministrazioni Centrali (cifrabili al cap 3 lettera A del Capitolato tecnico Generale);
- Per il lotto 4 siano valutate unicamente le best practice maturate specificatamente su progetti per Pubbliche amministrazioni Locali (cifrabili al cap 3 lettera B del Capitolato tecnico Generale).

RISPOSTA:

Si conferma.

84. Domanda

Con la presente si pongono i quesiti di seguito indicati:

1. Con riferimento allo schema di Accordo Quadro si chiede di chiarire se, in caso di eventuale aggiudicazione o già nella fase di presentazione dell'offerta, possano essere presentate delle richieste di deroga alle condizioni contrattuali e/o se il contenuto delle stesse possa essere oggetto di negoziazione già in questa fase;
2. Con riferimento alla richiesta di produzione della polizza assicurativa in caso di aggiudicazione, si chiede se sia possibile produrre esclusivamente un Certificato di polizza idoneo ad attestare le coperture assicurative attive, con massimale in linea a quanto previsto dalla documentazione per la scrivente società in riferimento alle attività oggetto della presente gara, in sostituzione di predetto contratto di polizza nonché dell'allegato 9.
3. Si chiede di confermare che con riferimento alla dichiarazione Familiari conviventi dei soggetti ex art. 94 D.lgs 36/2023 (allegato 5), da produrre in caso di aggiudicazione, sia possibile produrre un modello

della scrivente società completo delle informazioni necessarie per il corretto e completo rilascio delle stesse già usate per altre procedure ad evidenza pubblica.

4. Con riferimento alla sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico" si chiede se debbano essere riportati i nominativi di tutti i soggetti con poteri di rappresentanza della società o se sia necessaria indicare esclusivamente il soggetto che firmerà e rappresenterà la società in relazione alla presente procedura.

5. Si chiede di confermare che i mezzi di comprova di cui ai paragrafi 7.1, 7.2, 7.3 debbano essere prodotti in una fase successiva alla presentazione dell'offerta.

6. Si chiede di chiarire se, nel caso di partecipazione a più lotti (ad esempio, lotto 3 e lotto 4), cambiando la forma di partecipazione, sia necessario presentare tutta la documentazione in duplice copia (esempio: una per il lotto 3 e una per il lotto 4).

7. Si richiede di confermare che in caso di partecipazione nella forma di RTI costituendo non occorre che ogni società mandante sia iscritta al Mepa per le categorie aventi i CPV indicati nel bando e nel disciplinare della procedura in oggetto e che tale abilitazione sia richiesta esclusivamente alla società mandataria che deve inviare l'offerta.

RISPOSTA:

Con riferimento al quesito sub 1), si rappresenta che le condizioni contrattuali non sono negoziabili. Si veda anche la risposta alla domanda n. 28.

Con riferimento al quesito sub 2), si veda la risposta alla domanda n. 32.

Con riferimento al quesito sub 3), si conferma.

Con riferimento al quesito sub 4), si precisa che, nella Sezione B del DGUE ("Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico"), devono essere indicati tutti i soggetti che, in base all'assetto societario, sono muniti di poteri di rappresentanza dell'operatore economico, così come risultanti dai registri ufficiali (es. Registro Imprese). In caso di RTI costituendo, ogni impresa del RTI compila il DGUE in modo autonomo, elencando tutti i propri rappresentanti legali e soggetti con poteri di rappresentanza, anche se non firmeranno materialmente la documentazione di partecipazione alla gara.

Con riferimento al quesito sub 5), si conferma.

Con riferimento al quesito sub 6), si conferma.

Con riferimento al quesito sub 7), si veda la risposta alla domanda n. 31.

85. Domanda

Tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica è prevista l'attribuzione di un punteggio premiale per il possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 (Parità di genere). Si chiede di confermare: 1) se il possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022, ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale, debba essere richiesto anche a PMI innovative, imprese di nuova costituzione o start up innovative, tenuto conto che il conseguimento di certificazioni afferenti a sistemi di gestione aziendale presuppone

normalmente un'organizzazione avviata, strutturata, matura e consolidata che questa tipologia di società solitamente non ha ancora.

2) In caso di risposta affermativa al punto precedente, chiediamo di chiarire se sia ammesso l'avvalimento della certificazione UNI/PdR 125:2022 tra due società entrambe componenti del medesimo RTI, ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale, qualora la certificazione sia posseduta da una sola di esse.

3) Se, nell'ipotesi descritta al punto precedente, la società ausiliaria mantenga integralmente la titolarità e la validità della propria certificazione, senza incorrere in decadenze, sospensioni o limitazioni per effetto della messa a disposizione della stessa. Si chiede di confermare ciò considerato che di fatto l'avvalimento si configurerebbe sostanzialmente quale strumento di trasferimento di buone pratiche ed estensione all'ausiliata delle norme e delle policy costituenti il sistema di gestione aziendale UNI Pdr 125:2022; ciò si attuerebbe, mediante la sottoscrizione di idoneo contratto, con il conferimento e l'effettiva messa a disposizione a favore dell'ausiliata del know-how, delle risorse professionali, delle procedure e dell'organizzazione che hanno consentito il conseguimento della certificazione.

RISPOSTA:

Con riferimento al quesito sub 1), si conferma, il possesso della certificazione *UNI/PdR 125:2022* ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio premiale è richiesto anche nelle ipotesi indicate nel quesito n. 57

Con riferimento al quesito sub 2), si veda la risposta alla domanda n. 57.

Con riferimento al quesito sub 3), si veda la risposta alla domanda n. 57.

86. Domanda

Si chiede gentilmente di rispondere ai seguenti chiarimenti:

1) Con riferimento al **criterio C09 – Business case per i servizi di demand e PMO** dei Lotti 3 e 4 (par. 18.1.2 del Capitolato d'Oneri), che richiede l'elaborazione di *“un business case relativo ad una proposta di soluzione progettuale che, mediante l'impiego di un cruscotto, consenta il monitoraggio dei servizi di un contratto strategico. Il business case dovrà descrivere: · le modalità di monitoraggio dei livelli di servizio dei servizi oggetto del contratto; · le scelte organizzative e operative adottate al fine di garantire un supporto valido e proattivo all'Amministrazione Centrale, e le modalità di raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati di monitoraggio; · la verifica dell'avanzamento delle attività progettuali/continue; · l'identificazione tempestiva delle criticità relative ai servizi erogati, il monitoraggio delle azioni di mitigazione e la gestione dei processi di escalation”, si chiede, conferma che lo stesso faccia riferimento al servizio "Servizio Supporto alla gestione e Monitoraggio dei progetti e dei programmi collegati alle iniziative strategiche ICT - codici servizio: L3.P2 e L4.P2" come descritto nel Capitolato Tecnico Speciale paragrafo 5.1.2.*

2) Con riferimento al **criterio C10 – Business case per il supporto alla gestione dei progetti/programmi strategici** dei Lotti 3 e 4 (par. 18.1.2 del Capitolato d'Oneri), che richiede l'elaborazione di *“un business case relativo ad una proposta di soluzione per il governo e il monitoraggio*

di progetti/programmi di evoluzione dei servizi/processi di una Amministrazione (...) rispetto alla propria Strategia di trasformazione digitale e al proprio Piano strategico ICT. I business case dovrà descrivere:

- le scelte organizzative e operative adottate e gli strumenti utilizzati al fine di garantire il supporto al RTD dell'Amministrazione (...) nella governance della Strategia di trasformazione digitale dell'Amministrazione (...) e nella verifica dell'attuazione*
- le modalità di governo dei progetti realizzativi avviati dall'Amministrazione (...) per il raggiungimento dei obiettivi definiti nel Piano strategico ICT e la gestione delle eventuali interrelazioni tra gli stessi;*
- la verifica dell'aderenza di quanto realizzato nell'ambito dei progetti realizzativi rispetto a quanto definito nella Strategia di trasformazione digitale",*

si chiede conferma che lo stesso sia riferibile al servizio "Servizio PMO e demand di progetti/programmi di iniziative strategiche ICT - codici servizio: L3.P1 e L4.P1" come descritto nel Capitolato Tecnico Speciale paragrafo 5.1.1.

RISPOSTA:

Con riferimento al punto 1, non si conferma.

Con riferimento al punto 2, non si conferma.

87. Domanda

Rif. Capitolato D'Oneri par 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

Con riferimento al Capitolato D'Oneri par 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale, lettera d) si chiede conferma che non è richiesto di includere nella busta amministrativa la comprova del requisito, ovvero non è necessario inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito in fase di invio dell'offerta, ma il possesso da parte dell'Aggiudicatario dei requisiti di cui al par 7.3 sarà verificato in fase di "Aggiudicazione dell'Accordo Quadro e stipula".

RISPOSTA:

Si conferma che non è richiesto di produrre, già in fase di partecipazione, la documentazione a comprova. La stessa dovrà essere presente su FVOE e sarà verificata in fase di aggiudicazione; laddove mancante o non sufficiente, sarà richiesta da Consip l'integrazione di quanto presente su FVOE.

88. Domanda

Rif. Lotto 1,2

ID 2865 - AQ DT - Allegato n. 4A al CdO - Foglio elettronico per criteri Parità genere e Donne in posizione D-Q

In relazione alla compilazione dell'Allegato n. 4A si chiede conferma che debba essere considerato nel conteggio anche il personale assunto con contratto di apprendistato, in quanto il contratto si configura a tutti gli effetti come un contratto a tempo indeterminato

RISPOSTA:
Si conferma.

89. Domanda

Rif. Lotto 3,4

ID 2865 - AQ DT - Capitolato Tecnico Generale

Quesito Al CTG cap 6.3 si recita "Si precisa che, nell'ambito del presente AQ, relativamente ai Lotti 3 e 4, l'Amministrazione non potrà stipulare Contratti Esecutivi il cui valore sia superiore al 10% dell'importo dei corrispondenti Contratti Esecutivi da monitorare." mentre al 6.2.3 si prevede "la RPF nell'ambito dei Lotti PMO preveda un importo superiore al 10% del corrispondente Contratto Esecutivo da monitorare; nell'ipotesi di più contratti da monitorare, il 10% dovrà essere calcolato sul contratto di importo maggiore;". Si chiede conferma che, nel caso una amministrazione attivasse un unico contratto esecutivo sul AQ SAC 4 del valore di 40 milioni con un unico RTI, il valore massimo del contratto di PMO sia 4 milioni. Viceversa se l'Amministrazione attivasse 4 contratti esecutivi diversi sul AQ SAC, il valore massimo del contratto di PMO sia 1 milione.

RISPOSTA:

Si veda la risposta alla domanda n. 73, punti 1 e 2.

90. Domanda

Rif. Lotto 1,2

ID 2865 - AQ DT - Capitolato Tecnico Generale

Questito Rif. Capitolato Tecnico Generale, par. 6.2.3 e par 6.4
Si chiede di confermare che laddove un RTI (RTI A) aggiudicatario del Lotto 3-4 abbia subappaltato quota parte delle attività ad una azienda in una situazione di controllo/coordinamento con una azienda che fa parte di un RTI (RTI B) aggiudicatario del Lotto 1-2, l'Amministrazione non possa attivare un contratto sul lotto 1-2 con quest'ultimo RTI (RTI B) e sia obbligata a scorrere la graduatoria degli aggiudicatari del Lotto 1-2

RISPOSTA:

Non si conferma. Nella casistica indicata, non è ammesso subappalto come previsto all'art. 27 dell'Accordo Quadro.

91. Domanda

Rif. Lotto 1,2

ID 2865 - AQ DT - Capitolato Tecnico Generale

Rif. Capitolato Tecnico Generale, par. 6.2.3 e par 6.4.

Si chiede di confermare che, laddove nel corso della durata dell'Accordo Quadro, la proprietà di una azienda A facente parte di un RTI A aggiudicatario del Lotto 1-2 cambi e l'azienda A, a seguito del cambio di proprietà, vada a trovarsi in una situazione di controllo/coordinamento con una azienda B aggiudicataria col RTI B dei Lotti 3-4, i contratti attivi con le Amministrazioni continuino ad essere validi ed entrambe le aziende potranno continuare ad erogare i servizi previsti. Si chiede inoltre conferma che tutti i nuovi contratti che saranno attivati dall'amministrazione dovranno tener conto dei vincoli di cui al par. 6.2.3 e 6.4 del CTG. Di conseguenza l'Amministrazione non potrà più attivare nuovi contratti con uno dei due RTI, finché non sia terminato il contratto con l'altro RTI

RISPOSTA:

In relazione al primo quesito, ferme restando le previsioni della documentazione di gara e in particolare i paragrafi 6.2.3 e 6.4 del Capitolato Tecnico Generale che disciplinano il vincolo di esecuzione posto a tutela della separazione dei ruoli nell'esecuzione dei servizi "core" e delle relative attività di demand e PMO, si evidenzia che qualora una situazione di potenziale conflitto di interesse dovesse sopraggiungere rispetto a contratti attuativi delle singole Amministrazioni perfezionati in un momento antecedente al verificarsi della operazione societaria che tale conflitto ha determinato e in corso di esecuzione, la stessa potrà essere oggetto di valutazione, oltre che nell'ambito dell'istruttoria relativa all'operazione societaria che sarà comunicata, anche ai sensi dell'art. 9bis dell'Accordo Quadro "Controlli e verifiche da parte di Consip S.p.A." che disciplina la possibilità per Consip di eseguire verifiche *"anche in relazione al rispetto del vincolo di partecipazione e del vincolo di esecuzione, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico Generale e nel Capitolato d'Oneri, e, in generale, alle casistiche di rifiuto/decadenza obbligatori della Richiesta Preliminare di Fornitura e dell'Ordine di Fornitura nei casi indicati ai paragrafi 6.2.3 e 6.2.5 del Capitolato Tecnico Generale"* e alle cui previsioni si rinvia integralmente.

Con riferimento al secondo quesito si conferma che per i nuovi contratti da affidare da parte delle Amministrazioni contraenti, l'applicazione dei vincoli di cui ai paragrafi citati dovrà tener conto dei nuovi assetti societari.

92. Domanda

Rif. Capitolato d'Oneri, par 18.1.1, criterio C06

Lotto 1,2

ID 2865 - AQ DT - Capitolato d'oneri

Con riferimento alla previsione "l'introduzione dell'IA a beneficio dei modelli di erogazione di servizi digitali", si chiede di confermare quale sia il perimetro atteso della descrizione: (A) benefici dell'IA nelle attività/servizi erogati dal concorrente a supporto dell'Amministrazione Contraente (es. analisi, BPR, disegno, governance, strumenti di supporto), oppure (B) benefici dell'IA nei servizi digitali dell'Amministrazione Contraente verso gli utenti finali (cittadini/imprese), anche in termini di user experience e canali di fruizione. Si chiede inoltre di indicare se il criterio richieda solo una delle due prospettive o entrambe.

RISPOSTA:

Fermo restando che le due prospettive illustrate non sono mutuamente esclusive, è lasciata al concorrente la valutazione rispetto al livello di dettaglio che si intende fornire nella proposta richiesta dal criterio.

93. Domanda

Rif. Capitolato Tecnico Generale, par. 6.2.3

In riferimento al Capitolato Tecnico Generale, par. 6.2.3 (Accettazione/Rifiuto della RPF), si richiede di confermare che il fornitore — indipendentemente dalla forma giuridica assunta, ivi inclusi RTI o consorzi — qualora incorra, anche attraverso una delle proprie mandanti/associate o società controllate/collegate, in una situazione di incompatibilità di cui al principio della 'Separazione dei ruoli' (§ 6.4 Capitolato Tecnico generale), sia tenuto a rifiutare la RPF o, in ogni caso, a segnalare tempestivamente la criticità all'Amministrazione che dovrà scalare la graduatoria, senza eccezione alcuna, non potendolo incaricare.

RISPOSTA:

Si veda la risposta alla domanda n. 3.

94. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Allegato n. 8 al CdO - Facsimile di garanzie per la stipula dell'Accordo Quadro

a. MOD. 2 - FACSIMILE GARANZIA DEFINITIVA DETENUTA DA CONSIP ED IN FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI (pag. 5 e segg.)

Si chiede conferma che il modello non sia applicabile, in quanto la garanzia definitiva da produrre per la contrattualizzazione dell'AQ è in favore di Consip, mentre le garanzie in favore delle Amministrazioni saranno emesse una per ogni contratto esecutivo e saranno detenute dalla stessa Amministrazione beneficiaria.

b. Schema tipo 1.2 (D.M. del Ministero dello Sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193) - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva - GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (pag. 6 e segg.) In riferimento all' Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia, si chiede conferma che l'efficacia della garanzia definitiva in favore delle Amministrazioni debba decorrere dalla data di stipula del relativo Contratto Esecutivo. In sintesi, si chiede di confermare che vale quanto riportato nel CdO, §24.2 GARANZIA DEFINITIVA, pag. 136, ossia che l'aggiudicatario dovrà prestare "tante garanzie in favore delle singole Amministrazioni Contraenti", a copertura delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il relativo Contratto Esecutivo e per tutta la sua durata.

RISPOSTA:

Con riferimento al quesito sub a), si evidenzia che l'Allegato in questione è un facsimile da utilizzare, limitatamente alla prima parte, per la cauzione che verrà detenuta da Consip a copertura delle obbligazioni scaturenti dalla stipula dell'AQ, ivi inclusa la fase preliminare alla stipula dei Contratti esecutivi con le PA.

Con riferimento al quesito sub b), si conferma.

95.Domanda

Rif. Allegato n. 3 – Altre dichiarazioni, pag. 3 punto 8:

8. *(Se del caso di seguito inserire le parti della Offerta tecnica da segretare).*

che le parti dell'offerta coperte da segreto tecnico/commerciale di cui richiede la segretezza sono:

per le seguenti ragioni:

Si chiede la possibilità che l'Operatore Economico possa non compilare in maniera puntuale il succitato allegato, bensì rimandare a quanto dichiarato in Offerta Tecnica e specificatamente nel Capitolo "Documentazione coperta da riservatezza" della Relazione Tecnica.

RISPOSTA:

Il concorrente deve compilare in maniera puntuale l'allegato "ID 2865 - AQ DT - Allegato n. 3 al CdO - Altre dichiarazioni" per l'indicazione di eventuali parti dell'offerta tecnica da segretare.

Il riferimento alla documentazione coperta da riservatezza presente nell'Allegato n. 4 al CdO - *Relazione Tecnica* è da considerarsi un refuso.

96. Domanda

Rif. Allegato n. 4 al CdO - Relazione Tecnica

Come indicato nell'elenco delle caratteristiche della Relazione Tecnica, al punto (iv) pag.2, si chiede conferma che il Capitolo 5 della Relazione Tecnica debba essere "5. Documentazione coperta da riservatezza", e che l'offerente debba argomentare in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

RISPOSTA:

Si veda la risposta alla domanda n. 95.

97. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Oneri cap. 10 pag 34

con riferimento alla "Clausola per la parità di genere e generazionale" la affermazione "per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali" si riferisce al solo 2° punto dell'elenco puntato oppure si riferisce ad entrambi?

RISPOSTA:

L'affermazione in questione si riferisce a entrambi i punti.

98. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Oneri Cap. 18 - par. 18.1.1 - pag. 60

Con riferimento alla richiesta di individuazione degli ambiti CAD per il dimensionamento del servizio, si chiede di chiarire se il concorrente debba fare riferimento a un set predefinito di articoli o tematiche del CAD, ovvero se sia lasciata libertà di proporre gli ambiti ritenuti più significativi in relazione al Piano Triennale 2024-2026.

RISPOSTA:

Come esplicitato nella nota a piè di pagina nel Capitolato Tecnico Speciale – pag. 13 – "*Con riferimento al CAD gli ambiti devono intendersi individuati dal Capo I, Sezione II, artt. 3-bis, 5, 5-bis, 6, 6-bis, 6-ter, 6-quater, 8-bis, 9*".

99. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Oneri Cap. 18 - par. 18.1.1 - pag. 61

con riferimento al criterio C03, in merito alla comparabilità dei risultati tra le diverse PAC, si chiede di chiarire se sia necessario (o comunque gradito) l'utilizzo di un framework di assessment standardizzato (es. modelli AgID o Commissione Europea) oppure se il Concorrente debba proporre un proprio modello proprietario originale sviluppato ad hoc.

RISPOSTA:

Nella descrizione del criterio non viene espressa una preferenza; pertanto, la proposta è lasciata al concorrente.

100. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Oneri Cap. 18 - par. 18.1.1 - pag. 60

con riferimento al criterio C03, e nello specifico al secondo punto elenco "le logiche utilizzate per supportare una specifica Amministrazione Centrale nel definire e prioritizzare gli interventi strategici volti a incrementare il proprio livello di maturità digitale, anche in funzione dei risultati dell'eventuale assessment di cui al criterio precedente" si chiede conferma che l'assessment a cui si fa riferimento è quello previsto per il criterio (precedente) C02. In tal caso, il criterio C02 definisce una modalità di assessment della maturità rispetto all'adozione della AI che è solo una aspetto rispetto ad un assessment di maturità sulla digitale, come invece indicato nel punto C03. Si chiede se l'aspettativa è che nel disegno della strategia digitale sia previsto un assessment "completo" che indirizzi nella sua ampiezza il tema della maturità digitale.

RISPOSTA:

Si conferma che l'assessment cui si fa riferimento è quello previsto per il criterio C02, pertanto relativo alla maturità della PA rispetto all'adozione dei principi e dei modelli dell'Intelligenza Artificiale.

101. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Oneri par. 18.1.1 "Lotti 1 e 2" pag. 60

Con riferimento a diversi Criteri sia Lotto 1 che Lotto 2 dove viene citato la "Linee Guida AgID per l'adozione dell'IA nella PA", si chiede conferma che il documento da considerare sui la "Bozza di linee guida per l'adozione di Intelligenza Artificiale nella pubblica amministrazione –Consultazione pubblica"

Versione 1.0 del 14.02.2025 e che rimarrà questa la versione di riferimento nel corso della fase di risposta alla gara anche se dovesse subentrare una versione aggiornata.

RISPOSTA:

Si conferma.

102. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Oneri Cap. 18 - par. 18.1.1 - pag. 61

con riferimento al criterio C03, relativamente alle 'leve' a disposizione della PAC, si chiede di chiarire se si intendano esclusivamente fattori di tipo metodologico e organizzativo, in coerenza con il principio di neutralità tecnologica, escludendo quindi l'indicazione di specifici prodotti.

RISPOSTA:

Si conferma il principio di neutralità tecnologica dell'intera iniziativa.

103. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Oneri Cap. 18 - par. 18.1.1 - pag. 61

Con riferimento al criterio C04, dove viene richiesta la proposta 'metodologica e realizzativa' per il servizio di Disegno del Piano Strategico ICT, si chiede di chiarire cosa si intenda con quest'ultimo termine.

Considerata la natura dei servizi (supporto e consulenza), si chiede di confermare che per 'proposta realizzativa' si intenda la declinazione operativa del Piano (es. roadmap, analisi dei costi e piani di migrazione) e che non siano invece richieste attività di sviluppo software o system integration, non previste dall'oggetto della gara.

RISPOSTA:

Si conferma che non sono richieste attività di sviluppo software o system integration.

104. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Oneri Cap. 18 - Cap. 18 - par. 18.1.1 - pag. 62

Con riferimento al criterio C05 e all'impiego degli strumenti per la condivisione (Designers Italia, Developers Italia, ecc.), si chiede di chiarire se per 'modello di navigazione' e 'dettaglio informativo' s'intenda:

1. L'adozione dei pattern e dei kit di design (es. Designers Italia) per definire l'architettura e l'interfaccia della Mappa;
2. Oppure se sia richiesta la descrizione di come i contenuti verranno tecnicamente integrati o pubblicati su tali piattaforme (es. caricamento di documentazione o codice su Developers Italia).

Si chiede inoltre di confermare che l'obiettivo sia l'allineamento agli standard di UX nazionali e che non sia richiesta la fornitura di piattaforme software.

RISPOSTA:

Per “modello di navigazione” e “dettaglio informativo”, si intende la descrizione dell'impostazione complessiva della Mappa dei servizi digitali in termini di organizzazione dei contenuti e livello informativo reso disponibile alle diverse tipologie di utenti, in coerenza con gli standard e gli strumenti nazionali di riferimento (es. Designers Italia, Developers Italia).

Si conferma, inoltre, che non viene richiesta la fornitura di piattaforme software.

105. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Oneri Cap. 18 - Cap. 18 - par. 18.1.1 - pag. 63

Con riferimento al criterio C06, si chiede di chiarire se per 'best practice del concorrente' s'intenda:

1. La descrizione di asset metodologici e standard operativi consolidati dal Concorrente (es. framework di Change Management, toolkit di comunicazione);
2. Oppure l'illustrazione di casi d'uso e progetti reali svolti per altre Amministrazioni.

In quest'ultimo caso, si chiede di confermare che sia necessario esporre tali esperienze in forma anonima e descrittiva, senza riferimenti diretti a specifici clienti o contratti.

RISPOSTA:

Come noto, per “best practice” si intende l'insieme di procedure, metodologie, standard ecc. consolidati nel corso dell'esperienza, e quindi sedimentate nell'ambito dell'attività corrente, e, ai fini del criterio, non è strettamente richiesta l'indicazione di casi o progetti reali in cui le stesse sono state implementate e maturate. Resta ferma la libertà di ciascun concorrente di formulare la propria offerta fornendo gli elementi che reputa più opportuni e confacenti rispetto alle richieste del singolo criterio.

106. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Oneri Cap. 18 - Cap. 18 - par. 18.1.1 - pag. 63

Con riferimento al criterio C07: è richiesto, tra l'altro, di predisporre una checklist per la prioritizzazione degli interventi tecnologici e applicativi. Si chiede di chiarire se tale checklist debba essere presentata in forma compiuta all'interno della Relazione Tecnica, costituendo parte integrante dell'offerta e oggetto di valutazione, ovvero se sia sufficiente descrivere la metodologia con cui verrà elaborata e somministrata in fase esecutiva.

RISPOSTA:

Come illustrato nel testo del criterio, il concorrente dovrà predisporre una checklist per la prioritizzazione degli interventi tecnologici ed applicativi che sarà oggetto di valutazione e il cui livello di dettaglio è a discrezione del concorrente.

107. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Oneri par. 18.1.1 Lotti 1 e 2 - Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica Pag. 65

Con riferimento al criterio C12 "Coinvolgimento di PMI innovative/imprese di nuova costituzione/start-up innovative" si chiede di chiarire se, oltre a descrivere il ruolo e l'ambito di coinvolgimento della singola PMI innovativa / impresa di nuova costituzione / start-up, è richiesto di fornire anche informazioni sulle sue attività / offerte / prodotti e come queste si collegano al ruolo / ambito.

RISPOSTA:

È lasciata al concorrente la valutazione rispetto al livello di dettaglio che si intende fornire nella descrizione del criterio.

108. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Oneri par. 18.1.1 "Lotti 1 e 2" pag. 66

Con riferimento a Lotto 1 - Criterio 13 "C13 - Caso d'uso IA PAC" si chiede di chiarire se con "ex-novo" si intende la identificazione di una caso di IA che non è mai stato implementato nella PAC

RISPOSTA:

Con “ex novo” si intende la descrizione di un progetto potenzialmente applicabile ad una realtà concreta di una PAC che intende adottare una soluzione di IA.

109. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Oneri Cap. 18 - par. 18.1.1 - pag. 66

Con riferimento al criterio C13, che richiede un business plan completo di analisi economico-finanziaria per l'implementazione del progetto, si chiede di chiarire il livello di dettaglio atteso, considerato che il concorrente non dispone di dati reali della PA di riferimento. In particolare, si chiede se sia sufficiente un'analisi per ordini di grandezza basata su assunzioni esplicitate dal concorrente.

RISPOSTA:

È lasciata al concorrente la valutazione rispetto al livello di dettaglio che si intende fornire nella descrizione del caso d'uso.

110. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Oneri - par. 18.1.1 "Lotti 1 e 2" pag. 77

Con riferimento a Lotto 2 Criterio 13 "C13 - Caso d'uso IA PAL" si chiede di chiarire se con "ex-novo" si intende la identificazione di una caso di IA che non è mai stato implementato nella PAL

RISPOSTA:

Con “ex novo” si intende la descrizione di un progetto potenzialmente applicabile ad una realtà concreta di una PAL che intende adottare una soluzione di IA.

111. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Oneri - Cap. 18 - par. 18.1.1- pag. 77

Con riferimento al criterio C13, che richiede un business plan completo di analisi economico-finanziaria per l'implementazione del progetto, si chiede di chiarire il livello di dettaglio atteso, considerato che il

concorrente non dispone di dati reali della PAL di riferimento. In particolare, si chiede se sia sufficiente un'analisi per ordini di grandezza basata su assunzioni esplicitate dal concorrente.

RISPOSTA:

È lasciata al concorrente la valutazione rispetto al livello di dettaglio che si intende fornire nella descrizione del caso d'uso.

112. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Tecnico Generale - Cap. 3 pag. 10

con riferimento al cap. 3 "Razionali per l'utilizzo dell'Accordo Quadro" e nello specifico per la indicazione "Per i lotti 1 e 3, i soggetti individuati nel precedente elenco potranno procedere ad acquisizioni per conto di altri soggetti nell'ambito della presente iniziativa solo nel caso in cui i soggetti per conto di cui procedono siano ricompresi nel detto elenco B) Pubblica Amministrazione Locale:" si chiede di confermare che la situazione tale per cui una PAC possa acquisire servizi per conto di una PAL sia indicata per gestire situazioni dove la PAC funge da "aggregatore" nei confronti della PAL come, ad es. Invitalia come soggetto attuatore. Si chiedono anche eventuali altri esempi e la conferma che comunque tali servizi acquisiti andranno ad erodere le quote previste per Lotto 1 e Lotto 3 come quote PAC

RISPOSTA:

Trattasi di un refuso di formattazione, la frase corretta è così formulata:

"Per i lotti 1 e 3, i soggetti individuati nel precedente elenco potranno procedere ad acquisizioni per conto di altri soggetti nell'ambito della presente iniziativa solo nel caso in cui i soggetti per conto di cui procedono siano ricompresi nel detto elenco."

La frase "B) Pubblica Amministrazione Locale" è il capoverso del paragrafo successivo.

Pertanto si conferma che i lotti 1 e 3 sono relativi esclusivamente alle PAC.

113. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Tecnico Generale - Cap. 3 pag. 10

con riferimento al cap. 3 "Razionali per l'utilizzo dell'Accordo Quadro" e nello specifico per la indicazione "Per i lotti 1 e 3, i soggetti individuati nel precedente elenco potranno procedere ad acquisizioni per conto di altri soggetti nell'ambito della presente iniziativa solo nel caso in cui i soggetti per conto di cui

procedono siano ricompresi nel detto elenco B) Pubblica Amministrazione Locale:", si chiede di indicare in che fase dovranno essere puntualmente indicati gli enti locali per conto dei quali opera l'Amministrazione che richiede servizi per conto loro nei Lotti 1 e 3.

RISPOSTA:

Si veda la risposta alla domanda n. 112.

114. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Tecnico Generale - par. 6.2.2 pag. 20

Si chiede di indicare a che punto si fa riferimento dove nel documento è presente la frase "Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.."

RISPOSTA:

Trattasi di un refuso, il puntamento è al paragrafo 6.2.1 *Identificazione del Fornitore*.

115. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Tecnico Speciale - Cap. 3 Definizioni pag. 8

Si chiede di confermare che i termini "processo digitale" sia da intendersi come user journey: ovvero un unico percorso (un insieme sequenziale di step) svolto da una tipologia di utente.

RISPOSTA:

Non si conferma, in un processo possono essere coinvolti anche più tipologie di utente.

116. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Tecnico Speciale - Cap. 3 Definizioni pag. 8

Si chiede di confermare che il termine "task" sia da considerarsi anche come step: ovvero step di una user journey, più descrittivo e comportamentale, spesso privo di output; volto ad identificare uno step mentale (feeling) che l'utente può provare all'interno della stessa journey.

RISPOSTA:

Non si conferma.

117. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Tecnico Speciale - Cap. 4 - par. 4.1.14 - pag 12

Si chiede di chiarire:

1. nel caso di Richieste Preliminari di Fornitura (RPF) inviate da Soggetti Aggregatori per conto di una pluralità di Amministrazioni, se il conteggio dei Key User debba essere riferito alla singola Amministrazione beneficiaria o al totale aggregato dei referenti coinvolti nell'intero Piano dei Fabbisogni.
2. qualora una struttura organizzativa complessa (es. Ministero con più Dipartimenti) richieda un servizio trasversale, se i Key User debbano essere contati come figure uniche per dominio tematico (indipendentemente dall'appartenenza ai diversi uffici) o come sommatoria dei referenti indicati dalle singole strutture coinvolte.

RISPOSTA:

1. Il conteggio dei Key User deve essere riferito alla singola Amministrazione beneficiaria nell'ambito di uno specifico servizio.
2. Il key user è da intendersi come utente tipo rappresentativo di una categoria di utenti/utilizzatori del processo e/o del servizio digitale e non come persona fisica. Dunque, con riferimento al quesito rappresentato, i Key User devono essere contati come figure uniche per dominio tematico (indipendentemente dall'appartenenza ai diversi uffici).

118. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Tecnico Speciale - par. 4.1.1.3 pag. 12

con riferimento all'elenco di figure professionali previste per il gruppo di lavoro, si chiede conferma che per il ruolo "Esperto di dominio" si intende l'esperto di "Disegno della strategia digitale". Più in generale si chiede se questa interpretazione possa valere per tutti i ruoli "Esperto di dominio" presenti nella descrizione dei gruppi di lavoro di ogni servizio.

RISPOSTA:

Non si conferma. L'esperto di dominio fornisce competenze specialistiche altamente qualificate su temi specifici nell'ambito sia dello specifico servizio sia del contesto della PA in cui è chiamato ad operare, come meglio dettagliato nell'Appendice 1 al CTS – *Profili professionali*.

119. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Tecnico Speciale - Cap. 4 par. 4.1.2.4 - Modalità di erogazione e remunerazione pag. 16

Si chiede di confermare che l'erogazione della macro-fase "Definizione" si riferisce all'insieme di tutte le attività citate all'interno del par. 4.1.2.2 "Contenuti minimi dei deliverable"

RISPOSTA:

Non si conferma. Le attività minime del servizio sono quelle elencate al paragrafo 4.1.2.1 "Attività minime incluse nel servizio". Le stesse si traducono nella produzione dei deliverable di cui al paragrafo 4.1.2.2 "Contenuti minimi dei deliverable".

120. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Tecnico Speciale - Cap. 4 par. 4.1.3.1 - Attività minime incluse nel servizio pag. 19

Si chiede di confermare se la definizione di "canale informatico", vista la nota a piè di pagina 10, sia da considerarsi comprensivo di tutti i touch point (es.: form, newsletter, ricerca semplice e avanzata, bot) ad esso collegati e che l'assessment interesserà quindi la totalità delle interazioni digitali che il/i key user può/possono generalmente compiere attraverso diversi touch point, come specificato nel Cap. 4.2.1 pag. 22 o se l'assessment dovrà avere respiro generale rispetto al contesto digitale più ampio dell'Amministrazione.

RISPOSTA:

Si conferma la prima interpretazione fornita.

121. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Tecnico Speciale - Cap. 4 par. 4.2.2.1 - Attività minime incluse nel servizio pag. 27

Si chiede di confermare che il primo bullet "prototipo funzionante" sia da intendersi come realizzato esclusivamente con strumenti quali ad esempio Figma e affini (strumenti di prototipazione). Questo perché altrimenti la richiesta di "prototipo funzionante" descritta in qs bullet point andrebbe in contrasto con il perimetro dell'iniziativa descritto nel par. 6.5 "Perimetro dello strumento" del Capitolato Tecnico

Generale dove si specifica che "il perimetro dell'iniziativa, relativamente ai lotti 1 e 2, non comprende attività di natura strettamente ICT di studio e/o implementazione di sistemi ed applicazioni"

RISPOSTA:

Si conferma.

122. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Tecnico Speciale - Par. 4.2.2.1 - Attività minime incluse nel servizio pag. 27

in analogia alla precedente domanda, il terzo bullet "realizzazione delle interfacce utente", se considerato al di fuori di una piattaforma di prototipazione, andrebbe in contrasto con il perimetro della iniziativa descritto nel par. 6.5 "Perimetro dello strumento" del Capitolato Tecnico Generale.

RISPOSTA:

Si veda la risposta alla domanda n. 121.

123. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Tecnico Speciale - Cap. 4 par. 4.2.2.1 - Attività minime incluse nel servizio pag. 28

Con riferimento al terzo bullet point in cui si specifica che il "catalogo" deve contenere, per ciascun processo, il processo digitale "in modalità navigabile", si chiede di specificare il formato/standard e la modalità di pubblicazione attesi (es. BPMN con viewer, repository/documentazione interattiva, altro), nonché eventuali vincoli sugli strumenti utilizzabili e sulle modalità di accesso/riuso.

RISPOSTA:

Non sono previsti formati e/o standard e/o strumenti predefiniti rispetto alle modalità di pubblicazione dei deliverable richiesti.

124. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Tecnico Speciale - par. 4.2.2.2 Contenuti minimi dei deliverable pag. 28

Si chiede di confermare la sequenza assunzione: in coerenza con quanto previsto nel Capitolato Tecnico Speciale (Servizio L1.D2/L2.D2 – Disegno del processo digitale) e con l'obbligo di conformità alle Linee Guida AgID per l'adozione dell'IA nella PA, nonché con le disposizioni in materia di trasparenza e diritti dell'utente, si assume che, nei casi in cui il processo digitale includa sistemi di IA, il disegno del processo ricomprenda anche l'integrazione dei touchpoint necessari a garantire trasparenza, informativa adeguata e possibilità di intervento umano nell'ambito dell'esperienza utente.

RISPOSTA:

Si conferma.

125. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Tecnico Speciale - Cap. 4 - par. 4.2.2.4 pag. 30

Si richiede di chiarire se

1. per "processi as is interfacciati" si intendano esclusivamente integrazioni tecniche tra sistemi (es. API) o anche interazioni procedurali manuali (es. scambio di documenti via PEC/cartaceo) tra uffici diversi che non comportano integrazione software;
2. Se, ai fini del calcolo della fascia di complessità, debbano essere contati solo i processi che hanno un impatto diretto sull'erogazione del servizio digitale verso l'utente finale, escludendo i processi di supporto interni che non subiscono modifiche (trattati come "black box")

RISPOSTA:

1. Nei processi sono da considerare anche eventuali procedure manuali.
2. Ai fini del calcolo della fascia di complessità devono essere contati tutti i processi con impatto diretto sull'erogazione del servizio.

126. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Capitolato Tecnico Speciale - Cap. 4 par. 4.3.2.4 Modalità di erogazione e remunerazione pag. 40

Con riferimento al par. 4.3.2 "Servizio Affiancamento alla Transizione Digitale - codici servizio: L1.G2 e L2.G2" e nello specifico al sotto-par. 4.3.2.4 "Modalità di erogazione e remunerazione", nel caso in cui una Amministrazione non sia in grado di rendere disponibile una piattaforma di e-learning, la richiesta "il Fornitore renderà disponibile l'accesso alla piattaforma e/o ai contenuti online richiesti per l'erogazione del servizio" sembra andare in contrasto con il perimetro dell'iniziativa descritto nel par. 6.5

"Perimetro dello strumento" del Capitolato Tecnico Generale dove si specifica che "il perimetro dell'iniziativa, relativamente ai lotti 1 e 2, non comprende attività di natura strettamente ICT di studio e/o implementazione di sistemi ed applicazioni", situazione che invece si presenterebbe nel caso in cui il Fornitore dovesse mettere a disposizione una piattaforma e-learning (da sviluppare ad hoc oppure con licensing di una piattaforma proprietaria) in assenza di disponibilità da parte della Amministrazione. Si chiede chiarimento sulla corretta interpretazione.

RISPOSTA:

Non viene richiesta l'implementazione di una piattaforma di e-learning bensì *"l'accesso ad una piattaforma e/o ai contenuti online richiesti per l'erogazione del servizio"*.

127. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Appendice 1 al Capitolato Tecnico Speciale

Poichè si consente di sostituire la laurea con 4 anni di esperienza aggiuntiva, si chiede conferma che, per un Project Manager (requisito 12 anni), ciò porti il requisito totale a 16 anni di esperienza lavorativa complessiva

RISPOSTA:

Si conferma il requisito dei 16 anni di esperienza. In tal caso, inoltre, l'equivalenza prevede anche 2 anni aggiuntivi nel ruolo specifico, come rappresentato al capitolo 2. *Definizioni* dell'Appendice 1 al CTS – *Profili professionali*.

128. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Appendice 2 al Capitolato Tecnico Speciale

Si rileva che per la quasi totalità degli indicatori di governo (IQ01, IQ03, IQ06) e di servizio (IQ09), le schede riportano alla voce 'Eccezioni' la dicitura 'Nessuna' o 'NA'. Si richiede di chiarire se, ai fini del calcolo dei ritardi e delle relative penali, vengano decurtati i tempi di attesa o i ritardi generati da:

1. Mancata o tardiva fornitura di dati/informazioni necessarie da parte della PA;
2. Indisponibilità dei referenti (Key User) per le attività di intervista o assessment;
3. Modifiche normative repentine (es. aggiornamenti AI Act o Linee Guida AgID) che richiedano la revisione di documenti già predisposti.

Si chiede conferma che tali fattispecie siano considerate cause di esclusione dall'applicazione delle penali

RISPOSTA:

Fermo restando che la responsabilità di eventuali cause di ritardo va accertata con l'Amministrazione committente, non vanno considerati ai fini del calcolo degli indicatori temporali ritardi/indisponibilità/altre cause non attribuibili al fornitore.

129. Domanda

Rif. ID 2865 - AQ DT - Schema di Accordo Quadro Art.13

Con riferimento all'art. 13 dello Schema di Accordo Quadro, si chiede di chiarire se esista una definizione formale di "non conformità grave" ai fini dell'applicazione delle penali, e in particolare se tale definizione faccia riferimento esclusivamente all'Appendice 4 — Schema delle Verifiche Ispettive, ovvero se includa anche fattispecie non ivi contemplate, considerato che tale Schema ha espressamente carattere "indicativo e non esaustivo".

RISPOSTA:

Relativamente alle modalità di valutazione delle non conformità, si faccia riferimento all'Appendice 4 al CTS – *Schema delle verifiche ispettive*.

130. Domanda

Rif. par. 7.4 del Capitolato d'Oneri ("Requisiti in caso di partecipazione a più lotti")

nella parte in cui prevede che:

"[...] con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto 7.3, lett. d) del presente Capitolato d'oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti di ambiti diversi (ad esempio, partecipazione a Lotto 1 e a Lotto 3) dovrà possedere un numero di progetti pari alla somma di quelli previsti per ciascuno di tali Lotti, trattandosi di progetti inerenti per l'appunto ambiti diversi.

A titolo esemplificativo, in caso di partecipazione a Lotto 1 e Lotto 3, dovranno essere presentati un numero di progetti pari a $5+3=8$; invece, nel caso di partecipazione a Lotto 1 e a Lotto 2, o a Lotto 3 e Lotto 4, essendo tali lotti afferenti al medesimo ambito, è sufficiente presentare un numero di progetti rispettivamente pari a 5 o a 3."

In relazione a quanto sopra, si chiede di confermare che, nell'ipotesi in cui un Raggruppamento Temporaneo di Imprese partecipi ai Lotti 1 e 2 con identica compagine soggettiva in entrambi i Lotti, ancorché con differente individuazione della mandataria tra gli operatori economici del RTI, il requisito di cui al par. 7.3, lett. d), del Capitolato d'Oneri possa essere soddisfatto presentando complessivamente n. 5 progetti, stante la sostanziale coincidenza del Raggruppamento che concorre ai due Lotti e l'afferenza di questi ultimi al medesimo ambito, secondo quanto previsto dal par. 7.4 del suddetto Capitolato.

Si riporta a seguire un esempio descrittivo della casistica oggetto di quesito: Lotto 1 – impresa A mandataria (40%) e imprese B (35%), C (15%) e D (10%) quali mandanti; Lotto 2 – impresa B mandataria (40%) e imprese A (35%), C (15%) e D (10%) quali mandanti.

RISPOSTA:

Si conferma.

131. Domanda

Si chiede cortesemente di rendere disponibile il modulo di dichiarazione "Dichiarazione per conto di terzi: dati titolari effettivi e conflitto di interesse" che, attualmente, non risulta presente nella documentazione di gara scaricabile dal portale Consip al seguente link <https://www.consip.it/bandi/gara-digital-transformation-id-2865>.

RISPOSTA:

Si veda la risposta alla domanda n. 63.

132. Domanda

Si segnala che il file ALLEGATO 15 "\$ 2857 - AQ CT - Allegato 15 - Facsimile dichiarazione per conto di terzi Dati Titolare Effettivo e conflitto di interessi", presente nella cartella MODULI DI DICHIARAZIONE allegato la procedura in oggetto sul portale [acquisitiretepa.it](https://www.acquisitiretepa.it), presenta un errore al momento dell'apertura che ne impedisce la compilazione. Si chiede di verificare quanto segnalato ed eventualmente di sostituire il suddetto file.

RISPOSTA:

Si veda la risposta alla domanda n. 33.

133. Domanda

Rif. Capitolato d'oneri

Premesso che il capitolato d'oneri non fornisce alcuna indicazione quanto alla tutela della riservatezza dei dati forniti dagli operatori economici in sede di notifica FSR e considerato altresì che l'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 chiarisce che: “se temono di veder danneggiati i propri interessi dalla pubblicazione, o comunque dalla divulgazione ad altre parti, compreso ad altri operatori economici con i quali presentano la notifica e all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore interessati, di una qualsiasi delle informazioni che sono tenute a trasmettere, le parti notificanti dovrebbero presentare tali informazioni all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore interessati in forma separata e apporre chiaramente su ciascuna pagina la dicitura «riservato». A tal fine, si può presentare un archivio criptato separato di documenti e la chiave può essere comunicata separatamente alla Commissione” (punto 25); si chiede di confermare: se sia possibile per le parti notificanti (o un componente di un operatore economico cui all'articolo 65, comma 2, lett. da b) ad h), del Codice degli appalti) trasmettere informazioni riservate dal punto di vista commerciale – come chiarito dall'Allegato II del Regolamento di esecuzione - mediante invio alla stazione appaltante di documenti criptati allegati alla notifica, la cui password di accesso venga trasmessa contestualmente alla Commissione europea (es. mediante il sistema EU Send).

RISPOSTA:

Fermo restando che l'allegato II del concorrente dovrà essere leggibile, tutta la restante documentazione a supporto, potrà essere protetta da password. Tale password potrà essere direttamente inoltrata alla Commissione Europea, ma il concorrente dovrà comunque produrre in gara apposita dichiarazione dell'impresa cui l'allegato II afferisce, in cui si dia atto di tale invio della password alla Commissione Europea. Ai fini di cui sopra, l'eventuale documentazione protetta da password, diversa dall'allegato II del concorrente, potrà essere inserita in un file distinto da quest'ultimo. Infatti, al paragrafo 10.1 del Capitolato d'Oneri è previsto che *“Eventuali documenti, che il concorrente riterrà di voler produrre unitamente all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441, dovranno essere preferibilmente inclusi all'interno del medesimo file contenente tale allegato”*, non essendo quindi tassativamente necessario l'inserimento nell'ambito di un unico file, laddove le condizioni, come l'esistenza della password di un soggetto terzo, non lo consentano.

134. Domanda

Rif. Allegato n. 4A al CdO - Foglio elettronico per criteri Parità genere e Donne in posizione D-Q.xlsx
Si riscontra un Errore nel file di calcolo dei criteri C15a e C15b **“ID 2865 - AQ DT - Allegato n. 4A al CdO - Foglio elettronico per criteri Parità genere e Donne in posizione D-Q.xlsx”** in caso di esclusione dal conteggio di una delle aziende della compagine.

Scenario da simulare sul file:

- **Azienda “A”:** 80 dipendenti, equamente divisi tra Categoria e Genere (Monte retributivo e Ore lavorate ininfluenti)

- **Azienda “B”:** 160 dipendenti equamente divisi tra Categoria e Genere (Monte retributivo e Ore lavorate ininfluenti)
- **Azienda “C”:** 12 dipendenti equamente divisi tra Categoria e Genere (Monte retributivo e Ore lavorate ininfluenti)
- **Azienda “D”:** 320 dipendenti equamente divisi tra Categoria e Genere (Monte retributivo e Ore lavorate ininfluenti)

Essendo l’Azienda “C” minore di 15 dipendenti, si sceglie di escluderla dal conteggio impostando “NO” su “Conteggiata” del foglio “Riepilogo Imprese”, così facendo i dati dei dipendenti cambiano impropriamente e risultano essere:

- **Azienda “A”:** 80 dipendenti (corretto)
- **Azienda “B”:** 160 (corretto)
- **Azienda “C”:** [NON CONTEGGIATA] (corretto)
- **Azienda “D”:** 12 dipendenti (dato errato, così come il Monte retributivo e Ore lavorate)

Si chiede:

1. una ripubblicazione del file “ID 2865 - AQ DT - Allegato n. 4A al CdO - Foglio elettronico per criteri Parità genere e Donne in posizione D-Q.xlsx” in quanto, dallo stesso si devono ricavare i coefficienti **C_GPG** e **C_%F_D+Q** essenziali per il calcolo dei due criteri (come previsto dal paragrafo 18.2 del Capitolato Oneri) l'attuale versione rende impossibile l'attribuzione corretta dei relativi punteggi, sia da parte della Commissione che per il RTI, ed anche in virtù dell'obbligo di presentazione dei dati esclusivamente con il file medesimo, come esplicitato alle pag. 116 e 117 del CdO e che la cui mancata o errata presentazione comporterebbe una valorizzazione a zero del punteggio dei due criteri.

RISPOSTA:

Non è presente alcun errore, ma è necessaria un’appropriata compilazione del file da parte dei concorrenti. Infatti, come espressamente precisato nelle indicazioni operative contenute nel foglio “Riepilogo Imprese”, *“La compilazione della tabella abilita le celle di input del foglio “Dati””*.

Di conseguenza, ad ogni modifica del foglio “Riepilogo Imprese”, consegue la necessità di un successivo reinserimento dei valori nel foglio “Dati”.

135. Domanda

Rif. Allegato n. 4A al CdO - Foglio elettronico per criteri Parità genere e Donne in posizione D-Q

Si fa inoltre presente che il file “2857 - AQ CT - Allegato 15 - dichiarazione per conto di terzi Dati Titolare Effettivo e conflitto di interessi” non si apre.

Inoltre si è riscontrato un errore di calcolo nel file “ID 2865 - AQ DT - Allegato n. 4A al CdO - Foglio elettronico per criteri Parità genere e Donne in posizione D-Q.xlsx” che in caso di RT qualora per una società si invertisse la scelta “NO” su “Conteggiata” del foglio “Riepilogo Imprese”, si riscontra una modifica dei dati dei dipendenti a nostro avviso non corretta.

RISPOSTA:

Con riferimento alla prima parte del quesito, si veda la risposta alla domanda n. 33.

Con riferimento alla seconda parte del quesito, si veda la risposta alla domanda n. 134.

136. Domanda

Si inviano di seguito richieste di chiarimento:

-Si chiede di specificare se sulla domanda di partecipazione sia obbligatorio apporre la marca temporale o se la data della firma digitale sia sufficiente nel verificare la data di firma nel caso cui vi siano problemi di caricamento e l'amministrazione debba verificare che la dichiarazione in oggetto sia stata firmata prima della data di scadenza della procedura.

-Si chiede conferma che nel caso in cui venga compilato l'allegato 4 questo possa essere firmato dalla sola mandataria RTI o se è necessaria la firma di tutto il RTI.

-Nel caso in cui sia necessario presentare dichiarazione circa la segretezza dell'OT si chiede conferma che la stessa possa essere firmata dalla sola mandataria

RISPOSTA:

Con riferimento al primo punto, in relazione alle modalità di sottoscrizione della Domanda di partecipazione si rinvia integralmente a quanto previsto al paragrafo 15.1 del Capitolato d'Oneri nel quale non è richiesta la marcatura temporale. Si rammenta in ogni caso che, come espressamente previsto dal paragrafo 13 del Capitolato d'Oneri *"L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 16:00:00 del giorno indicato nel Bando di gara a pena di irricevibilità.*

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta;

- offerte incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema."

Con riferimento al secondo punto, l'allegato n.4 è obbligatorio, trattandosi della Relazione Tecnica. Qualora nel quesito ci si riferisca all'allegato n.4A, le modalità di sottoscrizione sono quelle indicate al capitolo 16. *Offerta Tecnica* del Capitolato d'Oneri per la sottoscrizione dell'offerta tecnica, di cui esso stesso è parte integrante.

Con riferimento al terzo punto, si rimanda a quanto illustrato al capitolo 16. *Offerta tecnica* del Capitolato d'Oneri, in particolare al punto b) *dichiarazione di cui all'Allegato – Altre Dichiarazioni.*

Divisione Sourcing SW, IA, Servizi e Soluzioni ICT

Responsabile

(Ing. Salvatore Carruba)